



TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

UFFICIO ESECUZIONI

GIUDICE DOTT.SSA LINDA CATAGNA

PROCEDIMENTO n. 82/2025 RGE

"Omissis"

– contro –

"Omissis"



RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO



LOTTO UNICO



Compendio staggito:

Bene 1: Villetta bifamiliare: Via Villarelle n. 23/B (catastalmente via Villarella n. 3) – interno 13A - piano T-1-2 - Capua (Ce)

Bene 2: Garage: Via Villarelle n. 23/B (catastalmente via Villarella n. 3) – interno 13A - piano T (catastalmente piano T-1-2) - Capua (Ce)



PREMESSA

L'ill.mo Giudice dell'Esecuzione dott.ssa Linda Catagna, letta l'istanza di vendita depositata nella procedura esecutiva immobiliare n. 82/2025; preso atto dell'avvenuto deposito della documentazione prevista dall'art. 567 comma 2 c.p.c., visto l'art. 569 c.p.c.;

ha nominato quale Esperto Stimatore
il dott. arch. Vittorio Merito con studio in Napoli alla via Gennaro Serra n.75, iscritto all'Albo degli Architetti di Napoli e Provincia con il n° 8415 e all'Albo dei Consulenti tecnici del Tribunale di Napoli con il n° 81,

ha disposto
l'accettazione dell'incarico de quo, da parte dell'Esperto Stimatore, entro e non oltre giorni 7 dalla comunicazione del decreto di nomina.

L'ill.mo Giudice dott.ssa Linda Catagna ha proceduto, al conferimento dell'incarico, secondo le seguenti prescrizioni:

- l'esperto nominato ex art. 568 c.p.c. provvederà a:

QUESITO n. 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.

L'esperto deve precisare quali siano i **diritti reali** (piena proprietà; nuda proprietà; usufrutto; intera proprietà; quota di $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$; ecc.) ed i **beni oggetto del pignoramento**.

In ordine al primo profilo (**diritti reali pignorati**), l'esperto deve precisare se il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento corrisponda a quello in titolarità dell'esecutato in forza dell'atto d'acquisto trascritto in suo favore.

Al riguardo:

- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto più ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: piena proprietà in luogo della nuda proprietà o dell'usufrutto o della proprietà superficiaria; intera proprietà in luogo della quota di $\frac{1}{2}$; quota di $\frac{1}{2}$ in luogo della minor quota di $\frac{1}{4}$; ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il diritto quale effettivamente in titolarità del soggetto esecutato (anche ai fini della stima);
- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto meno ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: nuda proprietà in luogo della piena proprietà conseguente al consolidamento dell'usufrutto; quota di $\frac{1}{2}$ in luogo dell'intera proprietà; quota di $\frac{1}{4}$ in luogo della maggior quota di $\frac{1}{2}$; ecc.), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo.

In ordine al secondo profilo (**beni pignorati**), in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare unicamente l'oggetto del pignoramento assumendo come riferimento i dati di identificazione catastale indicati nell'atto di pignoramento (senza procedere alla descrizione materiale del bene, descrizione alla quale dovrà invece procedersi separatamente in risposta al quesito n. 2).

Al riguardo:

Esperto Stimatore ex art. 568 c.p.c. – arch. Vittorio Merito

via Gennaro Serra n.75 - 80132 Napoli

tel. 081 19711750 – fax. 081 19810934 - cell. 339 8959424 - vittorio.merito@archiworldpec.it -

P. IVA 06718461210

- nell'ipotesi di **"difformità formali"** dei dati di identificazione catastale (**dati indicati nell'atto di pignoramento diversi da quelli agli atti del catasto alla data del pignoramento medesimo**), l'esperto dovrà precisare la difformità riscontrata:

- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene con dati di identificazione catastali completamente errati (indicazione di foglio catastale inesistente o corrispondente ad altra zona; indicazione di p.lla catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato; indicazione di sub catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale non omogenea rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (segnatamente: indicazione del bene con i dati del Catasto Terreni laddove sul terreno vi era già stata edificazione di fabbricato oggetto di autonoma individuazione al Catasto Fabbricati), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale omogenea ma difforme rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (indicazione di p.lla del C.F. o del C.T. già soppressa e sostituita da altra p.lla; indicazione di sub del C.F. già soppresso e sostituito da altro sub), l'esperto preciserà:
 - se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere meramente nominale* (nel senso cioè che non abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, variazione per modifica identificativo-allineamento mappe), nel qual caso l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima;
 - se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere sostanziale* (nel senso cioè che abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, fusione e modifica), l'esperto informerà immediatamente il G.E. per le determinazioni sul prosieguo, producendo tutta la documentazione necessaria per la valutazione del caso;

- nell'ipotesi di **"difformità sostanziali"** dei dati di identificazione catastale (**difformità della situazione di fatto rispetto alla planimetria di cui ai dati di identificazione catastale**: ad esempio, fabbricato interamente non accatastato al C.F.; vani non indicati nella planimetria; diversa distribuzione di fatto dei vani, ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il bene quale effettivamente esistente (rinviando alla risposta al quesito n. 3 per l'esatta descrizione delle difformità riscontrate).

In ogni caso, l'esperto deve assumere come dati di riferimento unicamente l'indicazione del **comune censuario, foglio, p.lla e sub catastali**.

I dati di altro tipo (rendita catastale; classamento; ecc.) e le relative modifiche non devono essere presi in considerazione dall'esperto.

In particolare, quindi, le variazioni intercorse quanto alla rendita; classamento; ecc. non devono essere riportate nel testo della relazione.

Al fine dell'esatta individuazione dei fabbricati e dei terreni oggetto di pignoramento, l'esperto stimatore deve sempre effettuare una **sovrapposizione delle ortofoto o delle foto satellitari**, reperibili anche sul web, con le mappe catastali elaborate dalla SOGEI.

L'esperto deve darne esplicitamente atto nella relazione in risposta al presente quesito ed inserire le sovrapposizioni effettuate sia nel testo della relazione, che negli allegati alla stessa.

Nel caso in cui i beni oggetto di pignoramento siano interessati (in tutto od in parte) da procedure di **espropriazione per pubblica utilità**, l'esperto acquisirà la relativa documentazione presso gli uffici competenti e fornirà adeguata descrizione delle porzioni interessate dalle dette procedure (stralciandole dalla descrizione).

In risposta a tale quesito, l'esperto deve poi procedere alla **formazione** – sulla base delle caratteristiche dei beni pignorati ed in ogni caso in modo da assicurare la maggiore appetibilità sul mercato degli stessi – di **uno o più lotti per la vendita**, indicando per ciascun immobile compreso nel lotto almeno **tre confini** ed i **dati di identificazione catastale** (con indicazione in tal caso, unicamente dei dati di identificazione attuali).

I confini del bene devono essere menzionati con precisione, preferibilmente mediante l'esatta indicazione dei dati catastali degli immobili confinanti (foglio, p.la, sub) od altri elementi certi (ad esempio: via; strada; ecc.). L'esperto non deve limitarsi a riportare genericamente la dizione "immobile confinante con fondo agricolo, con proprietà aliena, ecc.".

Nella **formazione dei lotti**, laddove sia indispensabile e comunque previa istanza scritta da rivolgersi al G.E. (in cui siano specificamente indicate e motivate le esigenze di indispensabilità) ed autorizzazione dello stesso, procederà altresì alla realizzazione del frazionamento e dell'accatastamento, allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale.

Nella formazione dei lotti (unico o plurimi) l'esperto deve assicurare la maggiore appetibilità dei beni. In particolare, la suddivisione in lotti deve essere evitata laddove l'individuazione di un unico lotto renda più appetibile il bene sul mercato. In ogni caso, l'esperto deve evitare nei limiti del possibile la costituzione di servitù di passaggio.

QUESITO n. 2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.

L'esperto deve procedere alla **descrizione materiale** di ciascun lotto, mediante l'esatta indicazione della **tipologia** di ciascun immobile, della sua **ubicazione** (città, via, numero civico, piano, eventuale numero d'interno), degli **accessi**, delle eventuali **pertinenze** (previo accertamento del vincolo pertinenziale sulla base delle planimetrie allegate alla denuncia di costruzione presentata in catasto, della scheda catastale, delle indicazioni contenute nell'atto di acquisto nonché nella relativa nota di trascrizione e dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c.), degli accessori, degli eventuali millesimi di parti comuni, specificando anche il contesto in cui essi si trovano, le caratteristiche e la destinazione della zona e dei servizi da essa offerti nonché le caratteristiche delle zone confinanti.

Con riguardo alle **pertinenze** ed in linea di principio, l'esperto non procederà alla descrizione di beni dotati di autonomo identificativo catastale (salvo che si tratti di beni censiti come "beni comuni non censibili").

Con riferimento al singolo bene, devono essere indicate eventuali **dotazioni condominiali** (es. posti auto comuni; giardino; ecc.), la tipologia, l'altezza interna utile, la composizione interna, la superficie netta, il coefficiente utilizzato ai fini della determinazione della superficie commerciale, la superficie commerciale medesima, l'esposizione, le condizioni di manutenzione, le caratteristiche strutturali, nonché le caratteristiche interne di ciascun immobile, precisando per ciascun elemento l'attuale stato di manutenzione e – per gli impianti – la loro rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento.

In particolare, l'esperto deve precisare se l'immobile sia dotato di **attestato di prestazione energetica** e quantificare – in caso di assenza – i costi per l'acquisizione dello stesso.

Per i terreni pignorati deve essere evidenziata la loro eventuale situazione di **fondi interclusi** (laddove circondati da fondi altrui e senza uscita sulla via pubblica) da terreni limitrofi appartenenti a terzi o comunque non oggetto della espropriazione in corso, anche se di proprietà dello stesso esecutato.

La medesima circostanza deve essere evidenziata in relazione ad esempio a fabbricati per i quali l'accesso con mezzi rotabili sia possibile solamente attraverso il passaggio su cortile di proprietà esclusiva di un terzo o dell'esecutato medesimo e che non sia stato pignorato.

Nella descrizione dello stato dei luoghi in risposta al presente quesito, l'esperto deve sempre inserire già nel corpo della relazione (e non solamente tra gli allegati) un numero sufficiente di fotografie. L'inserimento delle fotografie nel corpo della relazione mira infatti a rendere agevole la comprensione della descrizione fornita. Le fotografie saranno altresì inserite tra gli allegati alla relazione.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve procedere altresì alla predisposizione di **planimetria dello stato reale dei luoghi**.

Anche la planimetria deve essere inserita sia in formato ridotto nel testo della relazione (in modo da rendere agevole la comprensione della descrizione fornita), sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima.

QUESITO n. 3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.

L'esperto deve procedere all'**identificazione catastale** dei beni pignorati per ciascun lotto.

Al riguardo, l'esperto:

- deve acquisire **estratto catastale anche storico** per ciascun bene aggiornato all'attualità, nonché la **planimetria catastale corrispondente** (procedendo SEMPRE al deposito della stessa tra gli allegati alla relazione o precisando eventualmente l'assenza della stessa agli atti del Catasto).

In particolare, nell'ipotesi in cui il primo atto d'acquisto anteriore di venti anni alla trascrizione del pignoramento (come indicato nella certificazione ex art. 567, secondo comma, c.p.c.) dovesse risultare antecedente alla meccanizzazione del Catasto, l'esperto dovrà produrre l'estratto catastale storico anche per il periodo precedente la meccanizzazione;

- deve ricostruire la **storia catastale** del bene, indicando le variazioni intervenute nel tempo e precisando – nel caso di immobili riportati in C.F. – la p.lla del terreno identificato al C.T. sul quale il fabbricato sia stato edificato.

A questo proposito, è sempre necessario che l'esperto precisi tutti i passaggi catastali intervenuti dalla originaria p.lla del C.T. alla p.lla attuale del C.F. (producendo sempre la relativa documentazione di supporto);

- deve precisare l'**esatta rispondenza formale** dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, nonché nel negozio di acquisto, con le risultanze catastali, analiticamente indicando le eventuali difformità (quanto a foglio, p.lla e subalterno);

- deve indicare le **variazioni** (riguardanti esclusivamente i dati identificativi essenziali: comune censuario, foglio, p.lla e subalterno) che siano state eventualmente richieste dall'esecutato o da terzi o disposte di ufficio e che siano intervenute in un momento successivo rispetto alla trascrizione dei dati riportati correttamente nel pignoramento, precisando:

- se a tali variazioni corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, scorporo o frazionamento di un vano o di una pertinenza dell'unità immobiliare che vengono accorpati ad un'altra; fusione di più subalterni), nel qual caso l'esperto informerà il G.E. per le determinazioni sul prosieguo;
- se a tali variazioni non corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, riallineamento delle mappe).

In risposta al presente quesito, l'esperto deve precisare altresì le eventuali **difformità** tra la **situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria catastale** corrispondente.

Al riguardo, l'esperto:

- in primo luogo, deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria catastale;

- in secondo luogo, nel caso di riscontrate difformità:

- deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
- deve quantificare i costi per l'eliminazione delle riscontrate difformità.

QUESITO n. 4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.

L'esperto stimatore deve procedere alla predisposizione – per ciascun lotto individuato e descritto in risposta ai precedenti quesiti – del seguente **prospetto sintetico**:

LOTTO n. 1 (oppure LOTTO UNICO): – piena ed intera (oppure **quota di 1/2, di 1/3**, ecc.) proprietà (o altro diritto reale) di **appartamento** (o **terreno**) ubicato in _____ alla via _____ n. _____, piano _____ int. _____; è composto da _____, confina con _____ a sud, con _____ a nord, con _____ ad ovest, con _____ ad est; è riportato nel **C.F.** (o **C.T.**) del **Comune di** _____ al **foglio** _____, **p.lla** _____ (ex p.lla _____ o già scheda _____), **sub** _____; il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale (oppure, non corrisponde in ordine a _____); vi è concessione edilizia (o in sanatoria) n. _____ del _____, cui è conforme lo stato dei luoghi (oppure, non è conforme in ordine a _____); oppure, lo stato dei luoghi è conforme (o difforme _____) rispetto alla istanza di condono n. _____ presentata il _____, oppure, l'immobile è abusivo e a parere dell'esperto stimatore può (o non può) ottenersi sanatoria ex artt. _____ (per il fabbricato);

risulta (oppure non risulta) ordine di demolizione del bene; ricade in zona _____ (per il terreno);
PREZZO BASE euro _____;
LOTTO n. 2: ecc.

Nella predisposizione del prospetto, l'esperto deve fornire le informazioni sopra indicate in via di estrema sintesi e secondo i criteri della pubblicità commerciale, atteso che il prospetto è destinato ad essere inserito nell'ordinanza di autorizzazione alla vendita ed a costituire lo schema per la pubblicazione di avviso per estratto sulla testata giornalistica.
L'esperto deve quindi evitare descrizioni di carattere discorsivo od eccessivamente lunghe.

QUESITO n. 5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.

L'esperto stimatore deve procedere alla ricostruzione di **tutti i passaggi di proprietà** relativi ai beni pignorati intervenuti fra la trascrizione del pignoramento e risalendo, a ritroso, **al primo passaggio di proprietà trascritto in data antecedente di venti anni alla trascrizione del pignoramento.**

A questo riguardo, l'esperto:

- deve sempre acquisire in via integrale **l'atto o gli atti di acquisto del bene in favore del soggetto esecutato** (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; assegnazione a socio di cooperativa; ecc.), atto od atti che devono essere inseriti tra gli allegati alla relazione;
- può procedere ad acquisire in via integrale altresì **gli atti d'acquisto precedenti** laddove ne sussista l'opportunità (ad esempio: laddove sia dubbio se determinate porzioni del bene siano state oggetto di trasferimento; laddove sia opportuno verificare – specie ai fini della regolarità urbanistica – la consistenza del bene al momento di un determinato passaggio di proprietà; ecc.), procedendo in tal caso all'inserimento degli stessi tra gli allegati alla relazione.

In ogni caso, l'esperto NON DEVE MAI limitarsi alla pedissequa ripetizione degli accertamenti già riportati nella documentazione ipocatastale o nella certificazione sostitutiva depositate ex art. 567 c.p.c. dal creditore procedente.

Qualora nella ricostruzione dei passaggi di proprietà dovesse risultare che la consistenza catastale del bene sia diversa da quella attuale (ad esempio: indicazione di una p.lla o sub diversi da quelli attuali), l'esperto segnalerà anche **i frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti**, incrociando i dati risultanti dagli atti di alienazione con le risultanze dei registri catastali.

A questo riguardo, la ricostruzione dell'esperto dovrà consentire di comprendere se il bene pignorato corrisponda ai beni oggetto dei passaggi di proprietà.

In ogni caso, poi, nell'ipotesi di pignoramento di fabbricati, l'esperto deve specificare in termini esatti su quale originaria p.lla di terreno insistano i detti fabbricati, allegando altresì foglio di mappa catastale (con evidenziazione della p.lla interessata).

Nella ricostruzione dei trasferimenti, l'esperto non deve limitarsi ad indicazioni di carattere generico ed in particolare riferire che l'atto riguarderebbe "i beni sui quali è stato edificato il fabbricato" senza ulteriori specificazioni, occorrendo al contrario documentare i passaggi catastali intervenuti.

Nell'ipotesi di beni pignorati in danno del debitore esecutato ma appartenenti allo stesso in regime di **comunione legale con il coniuge**, l'esperto stimatore eseguirà visura ipotecaria anche sul nominativo del coniuge non debitore dalla data dell'atto di acquisto.

L'esperto segnalerà tempestivamente al G.E. l'esistenza di atti di disposizione compiuti dal coniuge non debitore e/o l'esistenza di iscrizioni ipotecarie od altre formalità pregiudizievoli (ad esempio, trascrizione di sequestro conservativo; trascrizione di sentenza dichiarativa di fallimento; ecc.), producendo copia della nota di iscrizione e/o di trascrizione.

Ipotesi particolari:

1) Atto anteriore al ventennio avente natura di *atto mortis causa*.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto mortis causa** (trascrizione di denuncia di successione; trascrizione di verbale di pubblicazione di testamento), l'esperto dovrà eseguire autonoma ispezione presso i registri immobiliari sul nominativo del dante causa, individuando l'atto d'acquisto in favore dello stesso e risalendo ad un atto *inter vivos* a carattere traslativo (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

Qualora l'atto individuato abbia parimenti natura di *atto mortis causa* oppure si tratti di atto *inter vivos* ma a carattere non traslativo (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà procedere ulteriormente a ritroso sino ad individuare un atto *inter vivos* a carattere traslativo nei termini sopra precisati.

Qualora l'ispezione non sia in grado di condurre all'individuazione di un atto *inter vivos* a carattere traslativo sebbene condotta a ritroso per un considerevole lasso di tempo, l'esperto darà conto di tale circostanza nella relazione.

In tal caso, l'esperto preciserà comunque se quantomeno l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

2) Atto anteriore al ventennio avente natura di *atto inter vivos a carattere non traslativo*.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto inter vivos a carattere non traslativo** (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà parimenti eseguire ispezione presso i registri immobiliari sui nominativi dei danti causa, individuando l'atto d'acquisto in favore degli stessi e risalendo ad un atto *inter vivos* a carattere traslativo nei termini anzidetti (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

3) Terreni acquisiti con *procedura di espropriazione di pubblica utilità*.

Nel caso di fabbricati edificati su terreni acquisiti con **procedura di espropriazione di pubblica utilità** (ad esempio, nel caso di convenzioni per l'edilizia economica e popolare), l'esperto acquisirà presso la P.A. competente la documentazione relativa all'emissione dei decreti di occupazione d'urgenza e/o di esproprio, precisando – in difetto dell'adozione di formale provvedimento di esproprio – se sia intervenuta irreversibile trasformazione dei suoli e comunque fornendo ogni informazione utile al riguardo (anche con riguardo ad eventuali contenziosi in atto).

4) Beni già in titolarità di *istituzioni ecclesiastiche*.

Nel caso di beni in origine in titolarità di istituzioni ecclesiastiche (Istituti diocesani per il sostentamento del clero; mense vescovili; ecc.), l'esperto preciserà se l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

5) Situazioni di *comproprietà*.

L'esperto avrà sempre cura di riscontrare la eventuale **situazione di comproprietà** dei beni pignorati, anche con riferimento al dante causa del debitore esecutato, con la specificazione della sua natura (comunione legale tra coniugi oppure ordinaria) e della misura delle quote di ciascuno dei partecipanti.

6) **Esistenza di diritto di usufrutto** sui beni pignorati.

Laddove poi l'atto di acquisto del bene in capo all'esecutato contenga una **riserva di usufrutto** in favore del dante causa o di un terzo, l'esperto dovrà avere cura di verificare sempre e se tale riserva sia stata trascritta e se l'usufruttuario sia ancora in vita. A tale scopo acquisirà il **certificato di esistenza in vita ed eventualmente di morte** di quest'ultimo.

QUESITO n. 6: verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico.

L'esperto deve procedere alla verifica della **regolarità dei beni sotto il profilo edilizio ed urbanistico**, indicando:

- **l'epoca di realizzazione dell'immobile;**
- **gli estremi esatti del provvedimento autorizzativo** (licenza edilizia n. ____; concessione edilizia n. ____; eventuali varianti; permesso di costruire n. ____; DIA n. ____; ecc.);
- **la rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo.**

Al riguardo, l'esperto deve procedere all'acquisizione presso il competente ufficio tecnico comunale di copia del provvedimento autorizzativo, nonché dei grafici di progetto allegati.

Tale documentazione deve essere sempre allegata alla relazione di stima.

Si sottolinea al riguardo come, in risposta al presente quesito, l'esperto **NON DEVE MAI limitarsi a ripetere pedissequamente quanto riferito dagli uffici tecnici comunali, dovendo procedere autonomamente agli opportuni accertamenti di seguito indicati (specie con riguardo alla verifica della rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo).**

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'**assenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato, l'esperto preciserà anzitutto la presumibile epoca di realizzazione del fabbricato.

A questo riguardo ed a mero titolo esemplificativo, l'esperto potrà utilizzare ai fini della datazione dell'epoca di costruzione: i) schede planimetriche catastali; ii) aerofotogrammetrie acquisibili presso gli uffici competenti e società private; iii) informazioni desumibili dagli atti di trasferimento (ad esempio, qualora l'atto contenga l'esatta descrizione del fabbricato); iv) elementi desumibili dalla tipologia costruttiva utilizzata; v) contesto di ubicazione del bene (ad esempio: centro storico della città).

In nessun caso l'esperto stimatore potrà fare affidamento esclusivo sulla dichiarazione di parte contenuta nell'atto di acquisto secondo cui il fabbricato sarebbe stato edificato in data antecedente al 1.9.1967.

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene **in data antecedente al 1.9.1967**, il cespite sarà considerato regolare (salvo che per le eventuali accertate modifiche dello stato dei luoghi che siano intervenute in data successiva, in relazione alle quali l'esperto procederà ad un'autonoma verifica della legittimità urbanistica delle stesse e – in difetto – all'accertamento della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo).

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene **in data successiva al 1.9.1967**, in difetto di provvedimenti autorizzativi il cespite sarà considerato abusivo e l'esperto procederà agli accertamenti della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo.

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi **l'esistenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato ma non sia in grado di consegnare all'esperto copia del detto provvedimento od anche delle sole planimetrie di progetto (ad esempio: per smarrimento; inagibilità dell'archivio; sequestro penale; ecc.), l'esperto deve richiedere al relativo dirigente certificazione in tal senso (contenente altresì l'indicazione delle ragioni della mancata consegna), certificazione che sarà inserita tra gli allegati alla relazione.

Nell'ipotesi di **difformità e/o modifiche** del fabbricato rispetto al provvedimento autorizzativo, in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare analiticamente le **difformità** tra la **situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria di progetto**.

Al riguardo, ai fini dell'opportuna comprensione l'esperto:

- deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria di progetto;
- nel caso di riscontrate difformità:
 - deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
 - deve poi precisare l'eventuale possibilità di sanatoria delle difformità riscontrate ed i costi della medesima secondo quanto di seguito precisato.

In caso di **opere abusive** l'esperto procederà come segue:

anzitutto, verificherà la possibilità di **sanatoria c.d. ordinaria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001** e gli eventuali costi della stessa;

in secondo luogo ed in via subordinata, verificherà l'eventuale avvenuta presentazione di **istanze di condono (sanatoria c.d. speciale)**, precisando:

- il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza di condono sia stata presentata (segnatamente, indicando se si tratti di istanza ai sensi degli artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985; oppure ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994; oppure ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003);
- lo stato della procedura presso gli uffici tecnici competenti (pareri; deliberazioni; ecc.);
- i costi della sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte e/o ancora da corrispondersi;
- la conformità del fabbricato ai grafici di progetto depositati a corredo dell'istanza (segnalando, anche in tal caso graficamente, le eventuali difformità);

in terzo luogo ed in via ulteriormente subordinata, verificherà inoltre – ai fini della domanda in sanatoria che l'aggiudicatario potrà eventualmente presentare – se gli immobili pignorati si trovino o meno nelle condizioni previste dall'**art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985 o dall'art. 46, comma 5 del D.P.R. n. 380 del 2001** (già art. 17, comma 5, della legge n. 47 del 1985).

A quest'ultimo riguardo, l'esperto deve:

- determinare la data di edificazione dell'immobile secondo le modalità sopra indicate;
- chiarire se – in ragione della data di edificazione come sopra determinata o comunque delle caratteristiche delle opere abusive – l'immobile avrebbe potuto beneficiare di una delle sanatorie di cui alle disposizioni di seguito indicate:
 - i. **artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985** (in linea di principio, immobili ed opere abusivi ultimati entro la data del 1.10.1983 ed alle condizioni ivi indicate);
 - ii. **art. 39 della legge n. 724 del 1994** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.12.1993 ed alle condizioni ivi indicate);
 - iii. **art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.3.2003 ed alle condizioni ivi indicate);
- verificare la data delle ragioni del credito per le quali sia stato eseguito il pignoramento o intervento nella procedura espropriativa.
Al riguardo, l'esperto deve far riferimento al credito temporalmente più antico che sia stato fatto valere nella procedura espropriativa (sia dal creditore pignorante, sia da uno dei creditori intervenuti), quale risultante dagli atti della procedura;
- concludere infine – attraverso il combinato disposto delle verifiche sopra indicate – se ed eventualmente in base a quali delle disposizioni di legge sopra indicate l'aggiudicatario possa depositare domanda di sanatoria.

In tutte le ipotesi di sanatoria di immobili od opere abusive, l'esperto deve indicare – previa assunzione delle opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti – **i relativi costi**.

Ove l'abuso non sia in alcun modo sanabile, l'esperto deve precisare se sia stato emesso **ordine di demolizione dell'immobile**, assumendo le opportune informazioni presso i competenti uffici comunali e quantificare gli oneri economici necessari per l'eliminazione dello stesso.

Infine, l'esperto deve verificare l'esistenza della **dichiarazione di agibilità** ed acquisire **certificato aggiornato di destinazione urbanistica**.

Nel caso di mancata risposta da parte degli uffici tecnici competenti entro un tempo ragionevole dalla richiesta inoltrata o comunque di risposta incompleta, l'esperto stimatore depositerà istanza al giudice dell'esecuzione per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 213 c.p.c.

QUESITO N. 7: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.

L'esperto stimatore deve precisare se l'immobile pignorato sia occupato dal **debitore esecutato** o da **soggetti terzi**.

Nel caso di immobile occupato da **soggetti terzi**, l'esperto deve precisare il titolo in forza del quale abbia luogo l'occupazione (ad esempio: contratto di locazione; affitto; comodato; provvedimento di assegnazione della casa coniugale; ecc.) oppure – in difetto – indicare che l'occupazione ha luogo in assenza di titolo.

In ogni caso, laddove l'occupazione abbia luogo in forza di uno dei titoli sopra indicati, l'esperto deve sempre acquisire copia dello stesso ed allegarlo alla relazione.

Laddove si tratti di contratto di locazione o di affitto, l'esperto deve verificare la data di registrazione, la data di scadenza, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio.

Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi, l'esperto deve inoltre acquisire certificato storico di residenza dell'occupante.

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi con contratto di locazione opponibile alla procedura** (ad esempio, contratto di locazione registrato in data antecedente al pignoramento), l'esperto verificherà se il canone di locazione sia inferiore di un terzo al valore locativo di mercato o a quello risultante da precedenti locazioni al fine di consentire al giudice dell'esecuzione ed all'eventuale aggiudicatario di procedere alle determinazioni di cui all'art. 2923, terzo comma, cod. civ.

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi senza alcun titolo o con titolo non opponibile alla procedura** (ad esempio, occupante di fatto; occupante in forza di contratto di comodato; ecc.), l'esperto procederà alle determinazioni di seguito indicate:

in primo luogo, quantificherà il canone di locazione di mercato di un immobile appartenente al segmento di mercato dell'immobile pignorato;

in secondo luogo, indicherà l'ammontare di una eventuale indennità di occupazione da richiedersi al terzo occupante (tenendo conto di tutti i fattori che possano ragionevolmente suggerire la richiesta di una indennità in misura ridotta rispetto al canone di locazione di mercato, quali a titolo di esempio: la durata ridotta e precaria dell'occupazione; l'obbligo di immediato rilascio dell'immobile a richiesta degli organi della procedura; l'esigenza di assicurare la conservazione del bene; ecc.).

QUESITO n. 8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

L'esperto deve procedere alla specificazione dei **vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene**.

In particolare ed a titolo esemplificativo, l'esperto stimatore deve:

- a) verificare l'esistenza di trascrizioni di pignoramenti diversi da quello originante la presente procedura espropriativa sui medesimi beni pignorati, per l'intero o anche solo per una quota, e quindi di **altre procedure esecutive**, riferendo lo stato delle stesse (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).

Nel caso in cui sia ancora pendente precedente procedura espropriativa, l'esperto ne darà immediata segnalazione al giudice dell'esecuzione al fine dell'adozione dei provvedimenti opportuni relativi alla riunione;

- b) verificare – in presenza di trascrizioni di domande giudiziali sugli immobili pignorati – la pendenza di **procedimenti giudiziali civili** relativi ai medesimi beni pignorati, acquisendo copia dell'atto introduttivo e riferendo circa lo stato del detto procedimento (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).

La documentazione così acquisita sarà allegata alla relazione;

- c) acquisire copia di eventuale **provvedimento giudiziale di assegnazione al coniuge** della casa coniugale;
- d) acquisire copia di provvedimenti impositivi di **vincoli storico-artistici**;

- e) verificare – per gli immobili per i quali sia esistente un condominio – l'esistenza di **regolamento condominiale** e la eventuale trascrizione dello stesso;
- f) acquisire copia degli **atti impositivi di servitù** sul bene pignorato eventualmente risultanti dai Registri Immobiliari.

In particolare, nell'ipotesi in cui sul bene risultino essere stati eseguiti provvedimenti di **sequestro penale** (anche in data successiva alla trascrizione del pignoramento), l'esperto acquisirà – con l'ausilio del custode giudiziario – la relativa documentazione presso gli uffici competenti, depositando copia del provvedimento e del verbale di esecuzione del sequestro (nonché, eventualmente, copia della nota di trascrizione del provvedimento di sequestro), informandone tempestivamente il G.E. per l'adozione dei provvedimenti circa il prosieguo delle operazioni di stima.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve inoltre indicare in sezioni separate gli oneri ed i vincoli che restano a carico dell'acquirente e quelli che sono invece cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

In particolare, l'esperto indicherà:

SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente.

Tra questi si segnalano in linea di principio:

- 1) Domande giudiziali;
- 2) Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;
- 3) Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge;
- 4) Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni *propter rem*, servitù, uso, abitazione, ecc.), anche di natura condominiale;
- 5) Provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo.

SEZIONE B: Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

Tra questi si segnalano:

- 1) Iscrizioni ipotecarie;
- 2) Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli (sequestri conservativi; ecc.);
- 3) Difformità urbanistico-edilizie (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 6 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura);
- 4) Difformità Catastali (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 3 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura).

QUESITO n. 9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale, precisando se vi sia stato provvedimento di declassamento o se sia in corso la pratica per lo stesso.

QUESITO n. 10: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà o di natura concessoria in virtù di alcuno degli istituti richiamati.

In particolare, l'esperto verificherà laddove possibile – per il tramite di opportune indagini catastali – il titolo costitutivo e la natura del soggetto a favore del quale sia costituito il diritto (se pubblico o privato).

All'uopo, laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto privato** (es. persone fisiche; istituti religiosi privati quali mense vescovili e relativi successori) l'esperto verificherà – acquisendo la relativa documentazione – se sussistano i presupposti per ritenere che vi sia stato acquisto della piena proprietà per usucapione (ad es., laddove l'originario enfiteuta o livellario, od un suo successore, abbia ceduto ad altri per atto tra vivi la piena proprietà del fondo senza fare alcuna menzione degli oneri su di esso gravanti o comunque garantendo l'immobile come libero da qualunque gravame e siano decorsi almeno venti anni dall'atto di acquisto).

Laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto pubblico**, l'esperto verificherà se il soggetto concedente sia un'amministrazione statale od un'azienda autonoma dello Stato (nel qual caso verificherà se sussistano i presupposti per considerare il diritto estinto ai sensi degli artt. 1 della legge n. 16 del 1974 o 60 della legge n. 222 del 1985) oppure a favore di ente locale in forza di provvedimento di quotizzazione ed assegnazione, eventualmente ai sensi della legge n. 1766 del 1927 (acquisendo la relativa documentazione sia presso l'ente locale che presso l'Ufficio Usi Civici del settore B.C.A. della Regione Campania).

In tale ultima ipotesi, laddove dovesse risultare l'assenza di atti di affrancazione del bene, l'esperto sospenderà le operazioni di stima e depositerà nota al G.E. corredata della relativa documentazione.

QUESITO n. 11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.

L'esperto deve fornire ogni **informazione concernente**:

- 1) l'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiali ordinarie);
- 2) eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute;
- 3) eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia;
- 4) eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi al cespite pignorato.

QUESITO n. 12: procedere alla valutazione dei beni.

L'esperto deve indicare il **valore di mercato** dell'immobile nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli standard di valutazione internazionali (in particolare: **International Valuation Standard IVS; European Valuation Standard EVS**) e di cui al **Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa**.

In particolare ed in linea di principio, l'esperto deve utilizzare i metodi del confronto di mercato (**Market Approach**), di capitalizzazione del reddito (**Income Approach**) e del costo (**Cost Approach**), secondo le modalità precisate negli standard sopra citati e giustificando adeguatamente il ricorso all'uno od all'altro metodo in riferimento alle condizioni del caso di specie.

A questo riguardo, l'esperto deve **OBBLIGATORIAMENTE** procedere alla **esplicita specificazione dei dati utilizzati per la stima e delle fonti di acquisizione di tali dati**, depositando in allegato alla perizia copia dei documenti utilizzati (ad esempio: contratti di alienazione di altri immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; decreti di trasferimento emessi dal Tribunale ed aventi ad oggetto immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate; ecc.).

Nel caso di dati acquisiti presso operatori professionali (agenzie immobiliari; studi professionali; mediatori; ecc.), l'esperto deve:

- indicare il nominativo di ciascun operatore interpellato (ad esempio: agenzia immobiliare _____ con sede in _____);
- precisare i dati forniti da ciascun operatore (con indicazione dei valori minimo e massimo comunicati da ciascuno di essi);
- **precisare in maniera sufficientemente dettagliata le modalità di determinazione dei dati forniti dall'operatore** (attraverso il riferimento ad atti di compravendita; alla data degli stessi; alla tipologia degli immobili oggetto di tali atti; ecc.).

L'esperto potrà inoltre acquisire informazioni ai fini della stima anche presso soggetti che abbiano svolto attività di custode giudiziario e/o professionista delegato alle vendite forzate. In tal caso, l'esperto procederà a reperire i documenti di riferimento (segnatamente, i decreti di trasferimento rilevanti ai fini della stima), che saranno allegati alla relazione di stima.

IN NESSUN CASO L'ESPERTO PUO' LIMITARSI A FARE RICORSO A MERE FORMULE DI STILE QUALI "IN BASE ALLA PERSONALE ESPERIENZA, ALLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA, ECC."

Nella determinazione del valore di mercato l'esperto deve procedere al calcolo delle superfici per ciascun immobile, con indicazione della superficie commerciale, del valore al mq e del valore totale, esponendo analiticamente gli **adeguamenti e le correzioni della stima**.

A questo riguardo, l'esperto deve precisare tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, nonché per eventuali spese condominiali insolute.

L'esperto NON DEVE MAI detrarre dal valore di mercato il costo delle cancellazioni delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico della procedura (segnatamente: iscrizioni ipotecarie; trascrizioni di pignoramenti; trascrizioni di sequestri conservativi).

Nella determinazione del valore di mercato di immobili che – alla luce delle considerazioni svolte in risposta al quesito n. 6 – siano **totalmente abusivi ed in alcun modo sanabili**, l'esperto procederà come segue:

nell'ipotesi in cui risulti essere stato emesso **ordine di demolizione** del bene, l'esperto quantificherà il valore del suolo e dei costi di demolizione delle opere abusive;

nell'ipotesi in cui non risulti essere stato emesso **ordine di demolizione** del bene, l'esperto determinerà il valore d'uso del bene.

Sulla scorta del valore di mercato determinato come sopra, l'esperto proporrà al giudice dell'esecuzione un **prezzo base d'asta** del cespite che tenga conto delle

differenze esistenti al momento della stima tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell'immobile, applicando a questo riguardo una riduzione rispetto al valore di mercato come sopra individuato nella misura ritenuta opportuna in ragione delle circostanze del caso di specie (misura in ogni caso compresa tra il 10% ed il 20% del valore di mercato) al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato.

In particolare, si osserva all'attenzione dell'esperto come tali differenze possano concretizzarsi:

- nella eventuale **mancata immediata disponibilità** dell'immobile alla data di aggiudicazione;
- nelle eventuali diverse modalità fiscali tra gli acquisiti a libero mercato e gli acquisti in sede di vendita forzata;
- nella mancata operatività della **garanzia per vizi e mancanza di qualità** in relazione alla vendita forzata;
- nelle differenze indotte sia dalle fasi cicliche del segmento di mercato (rivalutazione/svalutazione), sia dalle caratteristiche e dalle condizioni dell'immobile (deperimento fisico, obsolescenze funzionali ed obsolescenze esterne) che possano intervenire tra la data della stima e la data di aggiudicazione;
- nella possibilità che la vendita abbia luogo mediante rilanci in sede di gara.

QUESITO n. 13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.

Nel caso il pignoramento abbia ad oggetto una **quota indivisa**, l'esperto deve procedere alla valutazione della sola quota.

L'esperto deve precisare inoltre se la quota in titolarità dell'esecutato sia suscettibile di separazione in natura (attraverso cioè la materiale separazione di una porzione di valore esattamente pari alla quota).

L'esperto deve infine chiarire già in tale sede se l'immobile risulti comodamente divisibile in porzioni di valore simile per ciascun comproprietario, predisponendo se del caso una bozza di progetto di divisione.

QUESITO n. 14: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio.

In risposta al presente quesito, l'esperto stimatore deve anzitutto indicare la residenza anagrafica del debitore esecutato alla data del pignoramento, nonché alla data attuale, acquisendo e depositando **certificato di residenza storico** rilasciato dal competente ufficio comunale.

L'esperto deve inoltre acquisire SEMPRE **certificato di stato civile** dell'esecutato.

In particolare, in caso di esistenza di rapporto di coniugio, l'esperto deve acquisire **certificato di matrimonio per estratto** presso il Comune del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio, verificando l'esistenza di annotazioni a margine in ordine al regime patrimoniale prescelto.

Il regime patrimoniale dell'esecutato deve essere SEMPRE verificato alla luce di tali certificazioni.

L'esperto non può invece fare riferimento ad elementi quali la dichiarazione di parte contenuta nell'atto d'acquisto del cespite.

In ogni caso, in ordine al regime patrimoniale dell'esecutato, qualora dagli elementi complessivamente in atti risulti essere intervenuta sentenza di annullamento del matrimonio oppure di scioglimento o cessazione degli effetti civili oppure di separazione personale e tale sentenza non risulti essere stata annotata a margine dell'atto di matrimonio, l'esperto procederà – laddove possibile – ad acquisire tale sentenza e a verificarne il passaggio in giudicato.

Infine, laddove il debitore esecutato sia una società, l'esperto acquisirà altresì **certificato della Camera di Commercio**.

Il Giudice ha autorizzato l'esperto:

a) ad accedere ad ogni documento concernente gli immobili pignorati, ivi compresi documenti relativi a rapporti di locazione, in possesso del Comune, dell'Ufficio del Registro, della Conservatoria dei Registri Immobiliari, dell'Ufficio del Territorio o del Condominio, ed a estrarne copia, non trovando applicazione i limiti di cui alla legge 31.12.96 n. 675 sulla "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";

nonché:

b) a richiedere al Comune competente certificato storico di residenza relativo a qualsiasi occupante dell'immobile pignorato.

1. OPERAZIONI PERITALI

Il giorno 26.09.2025, alle ore 9,30 circa, il sottoscritto ha effettuato, unitamente al custode nominato, l'accesso presso i beni staggiti (all. 9).

Sono presenti:

- arch. Vittorio Merito, quale esperto stimatore;
- geom. Giovanni Ascione, quale collaboratore dell'E.S.;
- dott. Paolo Liguoro, quale custode giudiziario;
- sig. "Omissis", quale figlio della debitrice esecutata.

Il sottoscritto arch. Vittorio Merito, al fine di adempiere al mandato conferitogli, ha effettuato i rilievi metrici e fotografici dei cespiti. (all. 1 – 2)

2. CONCLUSIONI

L'arch. Vittorio Merito, esperto designato ai sensi dell'ex art. 568 c.p.c., letti i quesiti predisposti dall'ill.mo Giudice dott.ssa Linda Catagna, dopo un attento studio del fascicolo, da verifiche effettuate presso il cespite pignorato e presso gli uffici competenti, ha provveduto a:

QUESITO n. 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.

I beni, oggetto della procedura de qua, sono identificati (all. 3):

Bene 1 – Villetta bifamiliare: censito nel NCEU del Comune di Capua, fg. 43, p.la 21, sub 58, categoria A/2, classe 4, consistenza 8,5 vani, sup. cat. 254 mq escluse aree scoperte 254 mq, rendita € 790,18 – via Villarella n. 3, interno 13A piano T-1-2 (all. 3).

Bene 2 - Garage: censito nel NCEU del Comune di Capua, fg. 43 p.la 21, sub 59, categoria C/6, classe 5, consistenza 16 mq, sup. cat. 19 mq, rendita € 54,54 – via Villarella n. 3, interno 13A, piano T-1-2 (all. 3).

Il pignoramento de quo è stato trascritto (all. 7), presso la Conservatoria dei RR.II. di Caserta – S.M.C.V. in data 14.04.2025 ai nn. 14786/11615 per i beni sopra riportati, in favore di:

- "Omissis", per la quota di 1/1 della piena proprietà

contro di:

- "Omissis", per la quota di 1/1 della piena proprietà.

L'Esperto evidenzia che il predetto pignoramento risulta trascritto anche sul bene comune non censibile identificato nel NCEU del Comune di Capua, fg. 43, p.la 21, sub 60 – via Villarella n° 3, piano T – corte comune ai subb 59 e 58 (all. 3).

Il sottoscritto Esperto ha verificato che il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento corrisponde a quello in titolarità dell'esecutata in forza degli atti trascritti di seguito riportati:

- Atto di cessione di diritti, a firma del notaio dott. Enrico Matano del 20.01.2023, rep. 12417/9122, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Caserta – S.M.C.V. il 31.01.2023 ai nn. 4260/3312, in favore di "Omissis", per la quota di 1/2 del diritto di piena proprietà dei beni de quibus, e contro "Omissis", nella qualità di curatore fallimentare del sig. "Omissis", titolare della omonima ditta individuale "Omissis" dichiarata fallita con sentenza emessa dal Tribunale Ordinario Sezione Fallimentare di S. Maria C.V. in data 15.01.1992 Fallimento n. 6365.

- Atto di assegnazione, a firma del notaio dott. Raffaele Orsi del 05.06.1989, rep. 8693/3965, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Caserta – S.M.C.V. il 13.06.1989 ai nn. 12606/10319, in favore di "Omissis", coniugato in comunione legale, per la quota di 1/1 del diritto di piena proprietà dei beni de quibus, e contro la Società "Omissis"

Il sottoscritto Esperto Stimatore ha acquisito, presso il Comune di "Omissis", l'estratto di matrimonio con annotazioni marginali, dell'esecutata, riscontrando quanto segue (all. 8):

- *la sig.ra "Omissis", ha contratto matrimonio, a "Omissis" in data "Omissis", con il sig. "Omissis".*

ANNOTAZIONI: nessuna

Il sottoscritto Esperto ha altresì acquisito, presso il Comune di "Omissis", certificato di residenza storico dell'esecutata, riscontrando quanto segue (all. 8):

- *la sig.ra "Omissis", è residente alla "Omissis".*

Sovrapposizione vax con foto satellitare



L'Esperto ha effettuato, al fine di verificare l'esatta individuazione dei beni, una sovrapposizione della foto satellitare con l'estratto di mappa catastale riscontrandone la corrispondenza.

I predetti beni risultano correlati al C.T. del Comune di Capua al foglio 43 - p.lla 21 (all. 10).

Bene 1 – Villetta bifamiliare: censito nel NCEU del Comune di Capua, fg. 43, p.lla 21, sub 58, categoria A/2, classe 4, consistenza 8,5 vani, sup. cat. 254 mq escluse aree scoperte 254 mq, rendita € 790,18 – via Villarella n. 3, interno 13A, piano T-1-2 (all. 3).

Il suddetto bene, compreso il giardino BCNC sub 60, confina a sud, a nord e a ovest con viale condominiale salvo altri.

Bene 2 - Garage: censito nel NCEU del Comune di Capua, fg. 43 p.lla 21, sub 59, categoria C/6, classe 5, consistenza 16 mq, sup. cat. 19 mq, rendita € 54,54 – via Villarella n. 3, interno 13A, piano T-1-2 (all. 3).

Il suddetto bene confina a ovest con bene censito nel NCEU del Comune di Capua fg. 43 p.lla 21 sub 58, a nord con bene censito nel NCEU del Comune di Capua fg. 43 p.lla 21 sub 60 e a est con bene censito nel NCEU del Comune di Capua fg. 43 p.lla 21 sub 62 salvo altri.

QUESITO n. 2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.

BENE 1 – Villetta bifamiliare

L'unità immobiliare oggetto del pignoramento è ubicata nel Comune di Capua (Ce), alla via Villarelle n. 23/B, all'interno del parco denominato "Parco dei Fiori" (catastalmente via Villarella n. 3), piano S1, rialzato, piano 1 e sottotetto.

Il suddetto bene, compreso il giardino BCNC sub 60, confina a sud, a nord e a ovest con viale condominiale salvo altri.

Lo stabile in questione è parte di un Parco privato, composto da 25 edifici bifamiliari, posto in una zona periferica prevalentemente residenziale ed è facilmente raggiungibile dai principali assi viari.

L'edificio, di cui è parte il cespite, è costituito da una costruzione bifamiliare composta da n° 3 piani fuori terra ed uno seminterrato in cemento armato.

La facciata, in condizioni di manutenzione buone, è rivestita con intonaco per civili abitazioni.

L'immobile, in condizioni manutentive buone, nello stato di fatto si sviluppa su quattro livelli nel seguente modo:

- piano terra/rialzato: area esterna (identificata catastalmente nel NCEU del Comune di Capua fg. 43 p.lla 21 sub 60 come bene comune non censibile ai cespiti staggiti), ingresso/salone, cucina, n. 1 camera (ricavata mediante la realizzazione di un solaio all'interno del garage "bene 2" con relativa modifica della quota di terra del garage stesso), w.c., corridoio, n. 2 balconi e una terrazza/patio;
- piano primo: salone, cucina, n. 1 camera, w.c. ripostiglio e n. 2 balconi;
- sottotetto: ingresso/salone, n. 2 camere, corridoio e w.c.;
- piano seminterrato: salone, cucina, ripostiglio e cantina.

Il collegamento tra i piani avviene per mezzo di una scala interna.

Al piano S1 si accede anche da una scala esterna.

La pavimentazione del bene è in gress porcellanato. Le pareti sono tinteggiate con pittura per civile abitazione ad esclusione delle cucine e dei w.c. rivestite con piastrelle.

Gli impianti, ad un controllo visivo, sono in buono stato di manutenzione.

Gli infissi sono in alluminio anodizzato.

La superficie totale lorda (commerciale), compreso i muri perimetrali e le pareti divisorie, è di circa 192 mq (legittimi 170 mq), mentre la superficie netta è di circa 158 mq (legittimi 140 mq); i balconi misurano circa 13 mq, la terrazza/patio misura circa 33 mq; il sottotetto misura circa 84 mq lordi e 74 mq netti; l'area esterna misura circa 236 mq.

L'altezza interna del piano rialzato è pari a 2,90 m (la camera realizzata illegittimamente ha un'altezza di 2,05 m.); l'altezza del primo piano è pari a 2,90 m; il sottotetto ha una altezza variabile tra 3,50 m e 1,10 m.

Il seminterrato misura circa 110 mq (lordo) e 96 mq (netto), lo stesso, ha un'altezza pari a 3,00 m ad esclusione del vano cantina con altezza pari a 2,05 m.

Il detto piano S1 è escluso, dal calcolo della consistenza ai fini della valutazione del compendio de quo, in quanto realizzato illegittimamente. (per maggiore chiarezza descrittiva, si rimanda alla rappresentazione grafica di cui all'allegato 1).

Per il cespite staggito risulta l'attestato di prestazione energetica, allegato all'atto di cessione di quota trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Caserta – S.M.C.V. il 31.01.2023 ai nn. 4260/3312, con classificazione di Classe "D". (all. 6)

Individuazione ambienti - Bene 1



Documentazione fotografica Bene 1

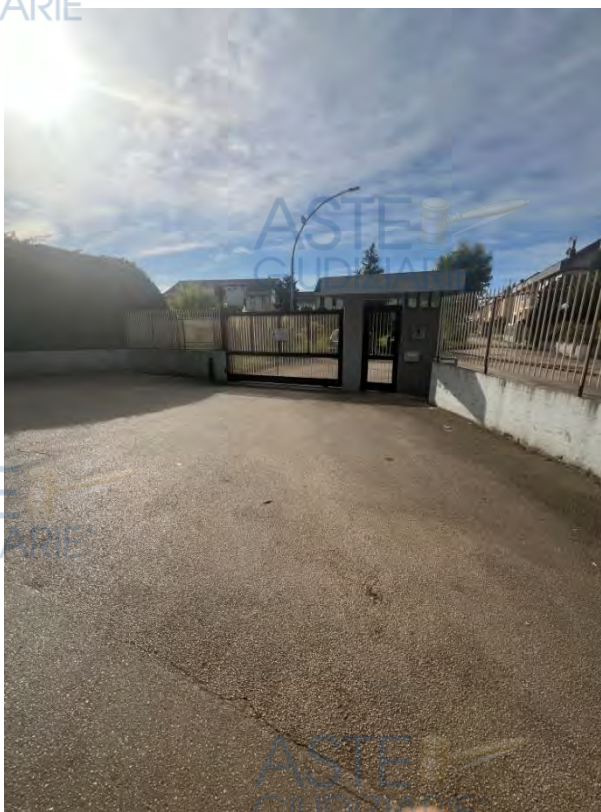


Foto ingresso Parco



Foto inquadramento



Foto inquadramento



Area Esterna

Esperto Stimatore ex art. 568 c.p.c. – arch. Vittorio Merito

via Gennaro Serra n.75 - 80132 Napoli

tel. 081 19711750 – fax. 081 19810934 - cell. 339 8959424 - vittorio.merito@archiworldpec.it –
P. IVA 06718461210

Publicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



Area Esterna



Area Esterna



Area Esterna



Foto 1

Esperto Stimatore ex art. 568 c.p.c. – arch. Vittorio Merito

via Gennaro Serra n.75 - 80132 Napoli

tel. 081 19711750 – fax. 081 19810934 - cell. 339 8959424 - vittorio.merito@archiworldpec.it -
P. IVA 06718461210

Publicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5

Esperto Stimatore ex art. 568 c.p.c. – arch. Vittorio Merito
via Gennaro Serra n.75 - 80132 Napoli
tel. 081 19711750 – fax. 081 19810934 - cell. 339 8959424 - vittorio.merito@archiworldpec.it –
P. IVA 06718461210



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13

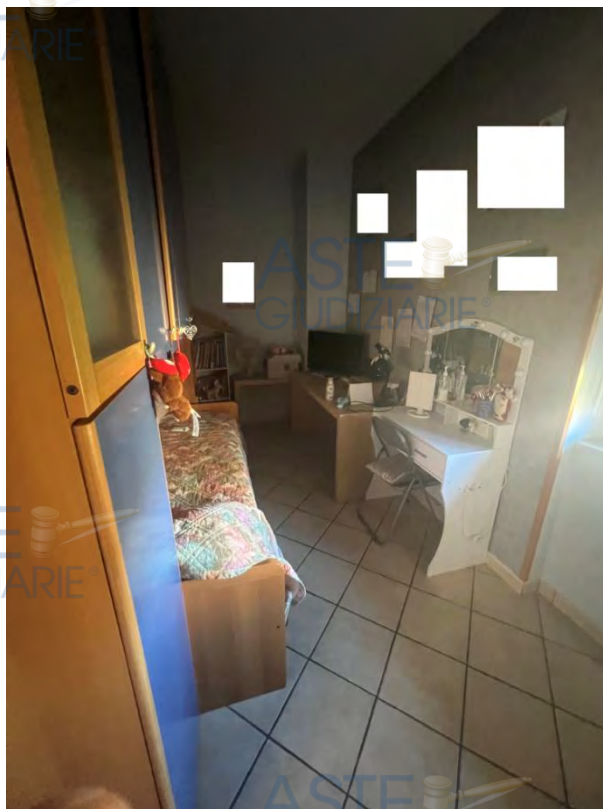


Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17

Esperto Stimatore ex art. 568 c.p.c. – arch. Vittorio Merito
via Gennaro Serra n.75 - 80132 Napoli
tel. 081 19711750 – fax. 081 19810934 - cell. 339 8959424 - vittorio.merito@archiworldpec.it –
P. IVA 06718461210

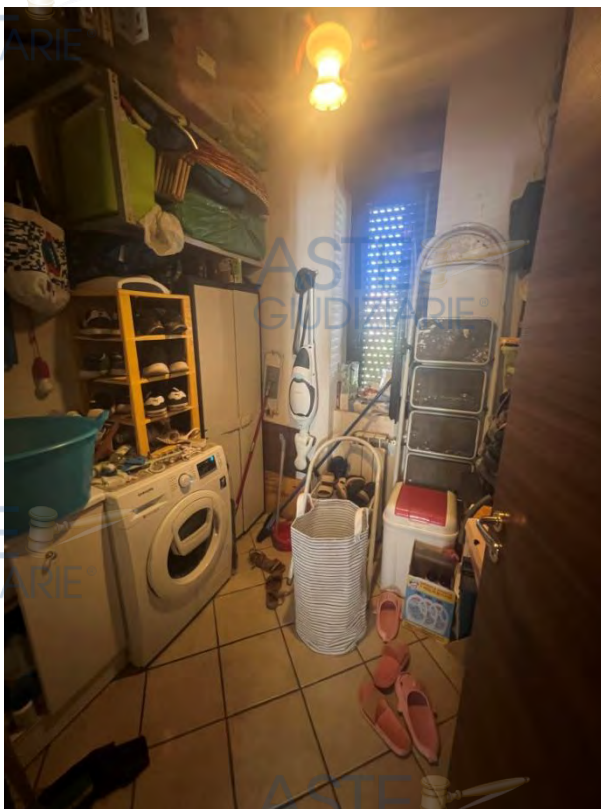


Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21

Esperto Stimatore ex art. 568 c.p.c. – arch. Vittorio Merito

via Gennaro Serra n.75 - 80132 Napoli

tel. 081 19711750 – fax. 081 19810934 - cell. 339 8959424 - vittorio.merito@archiworldpec.it –

P. IVA 06718461210



Foto 22



Foto 23



Foto 24



Foto 25

Esperto Stimatore ex art. 568 c.p.c. – arch. Vittorio Merito

via Gennaro Serra n.75 - 80132 Napoli

tel. 081 19711750 – fax. 081 19810934 - cell. 339 8959424 - vittorio.merito@archiworldpec.it –
P. IVA 06718461210

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



Foto 26



Foto 27

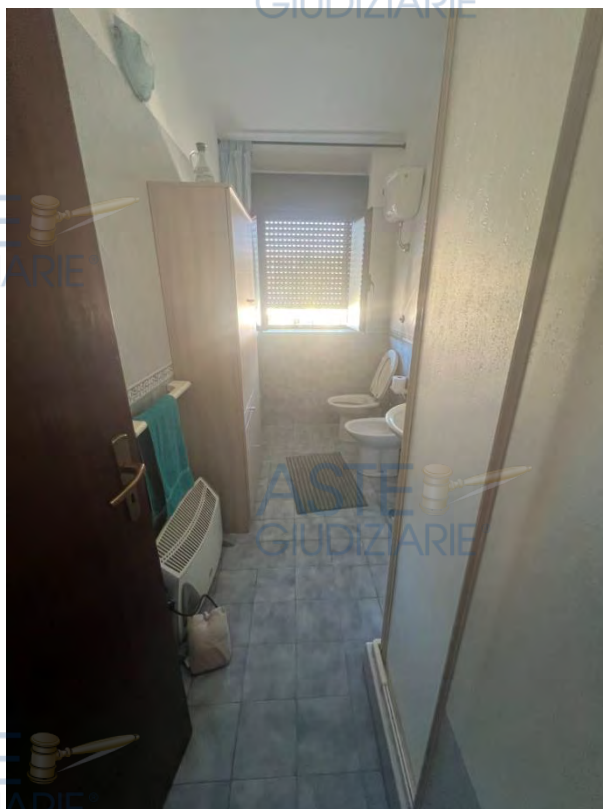


Foto 28



Foto 29

Esperto Stimatore ex art. 568 c.p.c. – arch. Vittorio Merito
via Gennaro Serra n.75 - 80132 Napoli
tel. 081 19711750 – fax. 081 19810934 - cell. 339 8959424 - vittorio.merito@archiworldpec.it –
P. IVA 06718461210



Foto 30



Foto 31

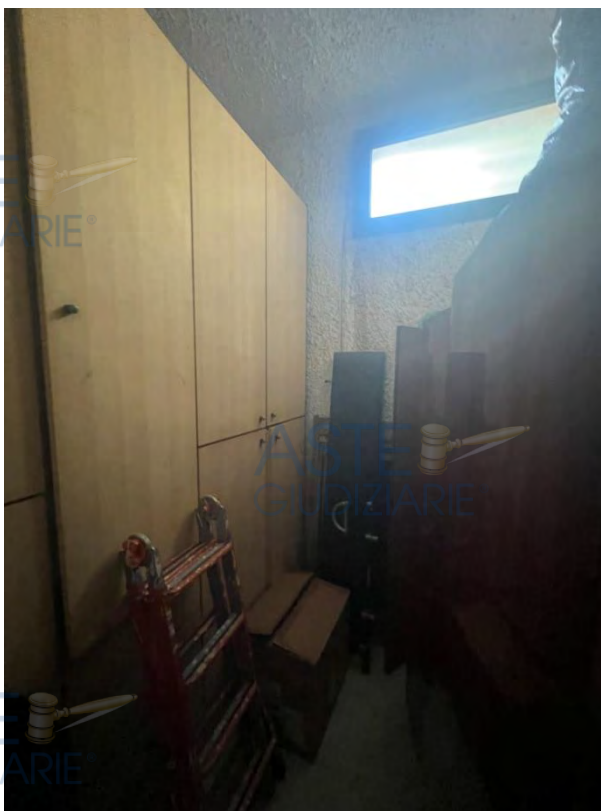


Foto 32



Foto 33



Foto 34



Foto 35



Foto 36

BENE 2 - Garage

L'unità immobiliare oggetto del pignoramento è ubicata nel Comune di Capua (Ce), alla via Villarelle n. 23/B, all'interno del parco denominato "Parco dei Fiori" (catastalmente via Villarella n. 3), piano S1.

Il suddetto bene confina a ovest con bene censito nel NCEU del Comune di Capua fg. 43 p.lla 21 sub 58, a nord con bene censito nel NCEU del Comune di Capua fg. 43 p.lla 21 sub 60 e a est con bene censito nel NCEU del Comune di Capua fg. 43 p.lla 21 sub 62 salvo altri.

Lo stabile in questione è parte di un Parco privato, composto da 25 edifici bifamiliari, posto in una zona periferica prevalentemente residenziale ed è facilmente raggiungibile dai principali assi viari.

L'edificio, di cui è parte il cespite, è costituito da una costruzione bifamiliare composta da n° 3 piani fuori terra ed uno seminterrato in cemento armato.

La facciata, in condizioni di manutenzione buone, è rivestita con intonaco per civili abitazioni.

Il bene, in condizioni manutentive sufficienti, è composto da un unico ambiente.

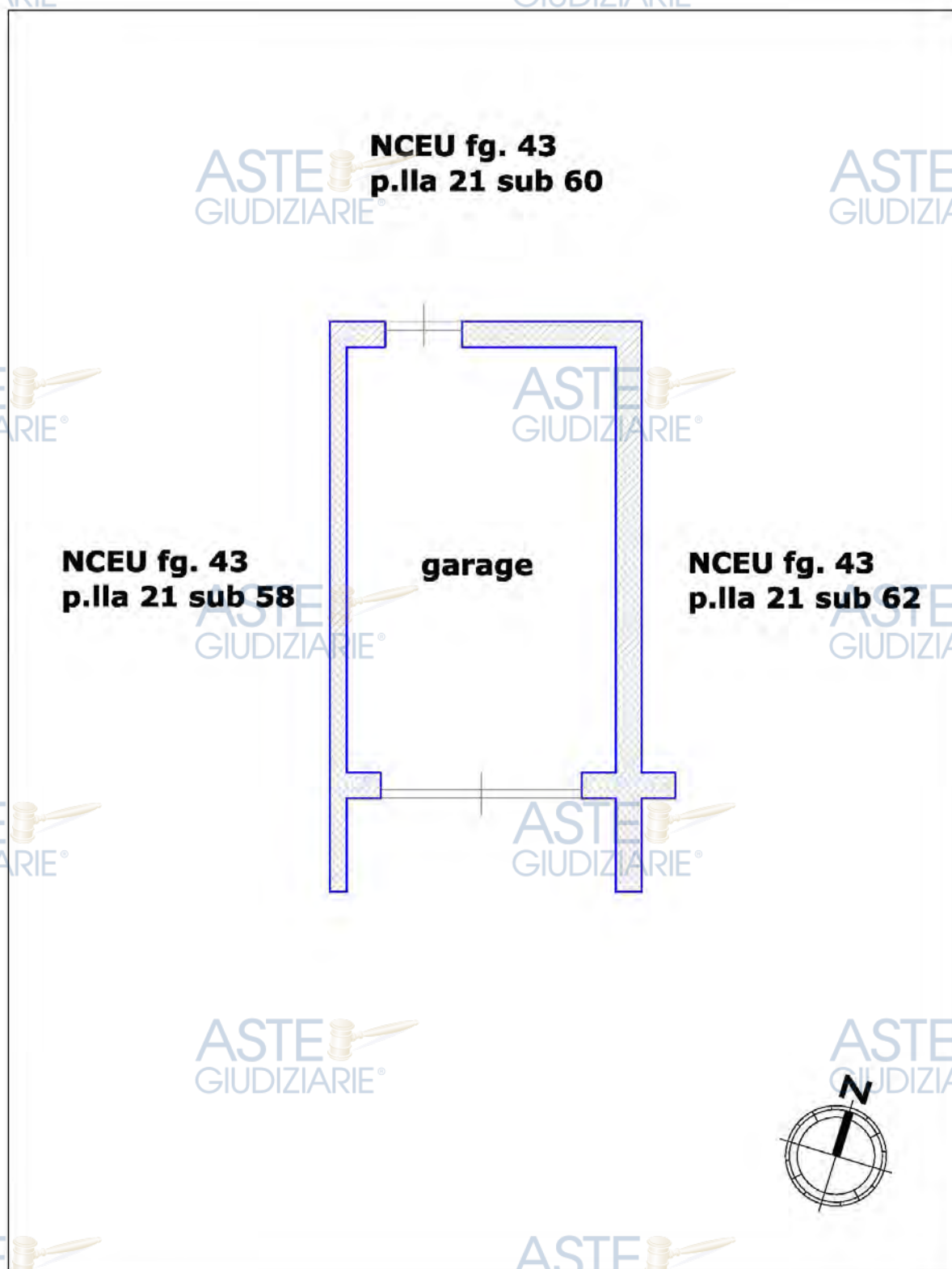
La pavimentazione del cespite è in cemento e le pareti sono tinteggiate con pittura per civile abitazione. È presente l'impianto elettrico.

La superficie totale lorda (commerciale), compreso i muri perimetrali e le pareti divisorie, è di circa 19,00 mq, mentre la superficie netta è di circa 16,00 mq.

L'altezza interna è pari a 1,90 m
(per maggiore chiarezza descrittiva, si rimanda alla rappresentazione grafica di cui all'allegato 1).

Il bene de quo non è dotato di attestato di prestazione energetica e, il predetto certificato, non risulta obbligatorio per la destinazione catastale assegnata allo stesso (art. 3 del decreto legislativo 192/2005 e succ. modd.).

Individuazione ambienti - Bene 2



Documentazione fotografica Bene 2



Foto 1



Foto 2

QUESITO n. 3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.

Bene 1 – villa bifamiliare identificato al NCEU del Comune di Capua, fg. 43, p.lla 21, sub 58, categoria A/2, classe 4, consistenza 8,5 vani, sup. cat. 254 mq escluse aree scoperte 254 mq, rendita € 790,18 – via Villarella n. 3, interno 13A, piano T-1-2 (all. 3)

Il sottoscritto Esperto ex art. 568 c.p.c. ha acquisito l'estratto storico catastale del bene de quo (all. 3).

Sussiste l'esatta rispondenza formale dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione con le risultanze catastali ad eccezione dell'intestazione.

Il predetto bene, risulta correlato al C.T. del Comune di Capua al fg. 43 - p.lla 21 (all. 10).

Cronistoria catastale (all. 3 – 10)

- Dal 30.09.1988 ad oggi – identificato al NCEU del Comune di Capua al fg. 43, p.lla 21, sub 58, categoria A/2, classe 4 consistenza 8,5 vani, rendita £ 1.904 – via Villa Vella, interno 13A, piano T-1-2.
Classamento del 30/09/1988 in atti dal 14/12/1999 (n. 737/A.1/1988)

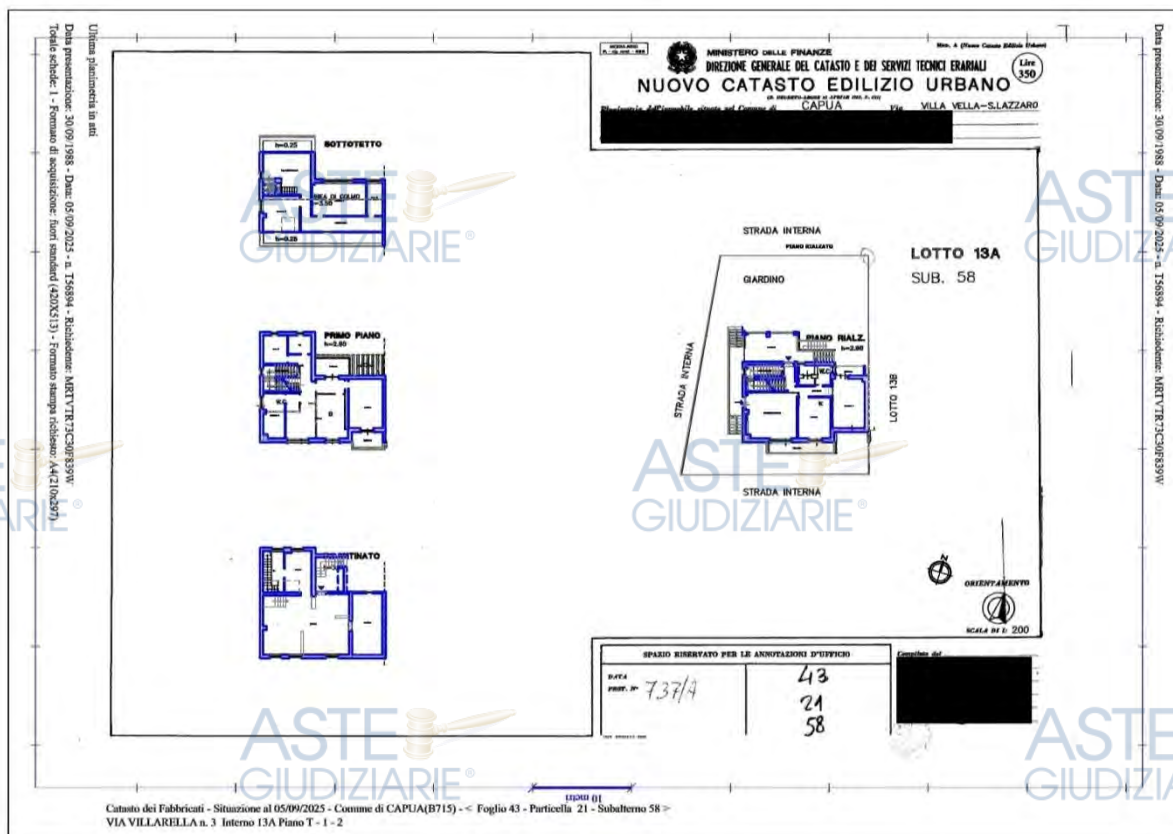
Il sottoscritto Esperto Stimatore ha constatato la conformità tra lo stato reale dei luoghi e la planimetria catastale ad eccezione di:

- piano rialzato: diversa distribuzione interna, aumento di volumetria lato nord, aumento di superficie lato nord, annessione e cambio destinazione camera lato est, realizzazione di scala esterna lato nord;
- piano primo: diversa distribuzione interna;
- sottotetto: diversa distribuzione interna;
- piano seminterrato: diversa distribuzione interna, diverso posizionamento scala interna, realizzazione di scala esterna lato nord, aumento di volumetria.

L'aggiudicatario, successivamente alla presentazione dell'eventuale accertamento di conformità per le difformità sanabili, dovrà aggiornare la planimetria catastale.

Il costo del detto aggiornamento è calcolato forfettariamente nella misura di € 500,00 e, il predetto importo, sarà detratto dal valore di stima del bene.

Sovrapposizione planimetria catastale - stato dei luoghi - Bene 1



Esperto Stimatore ex art. 568 c.p.c. - arch. Vittorio Merito

via Gennaro Serra n.75 - 80132 Napoli

tel. 081 19711750 - fax. 081 19810934 - cell. 339 8959424 - vittorio.merito@archiworldpec.it -
P. IVA 06718461210

Publicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Individuazione difformità catastali - Bene 1



Bene 2 - Garage identificato al NCEU del Comune di Capua, fg. 43 p.lla 21, sub 59, categoria C/6, classe 5, consistenza 16 mq, sup. cat. 19 mq, rendita € 54,54 – via Villarella n. 3, interno 13A, piano T-1-2 (all. 3).

Il sottoscritto Esperto ex art. 568 c.p.c. ha acquisito l'estratto storico catastale del bene de quo (all. 3).

Sussiste l'esatta rispondenza formale dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione con le risultanze catastali ad eccezione dell'intestazione e della indicazione dei piani "piano T-1-2" in luogo di "piano T".

Il predetto bene, risulta correlato al C.T. del Comune di Capua al fg. 43 - p.lla 21 (all. 10).

Cronistoria catastale (all. 3 – 10)

- Dal 30/09/1988 ad oggi – identificato al NCEU del Comune di Capua al fg. 43, p.lla 21, sub 59, categoria C/6, classe 5, consistenza 16 mq, rendita £ 105 – Villa Vella, interno 13A, piano T-1-2.

Classamento del 30/09/1988 in atti dal 16/12/1999 (n. 737/A.4/1988)

Il sottoscritto Esperto Stimatore ha constatato la conformità tra lo stato reale dei luoghi e la planimetria catastale ad eccezione di:

1. Diversa altezza interna.

La predetta difformità dovrà essere ripristinata come riportato nella planimetria catastale.

ASTE
GIUDIZIARIE®

Sovrapposizione planimetria catastale - stato dei luoghi - Bene 2

ASTE
GIUDIZIARIE®

Data presentazione: 30/09/1988 - Data: 05/09/2025 - n. T56895 - Richiedente: MRTVTR73C30F839W

MODULARIO
P. 09. Rev. 4/87

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Mod. B (Nuovo Catasto Edilizio Urbano)

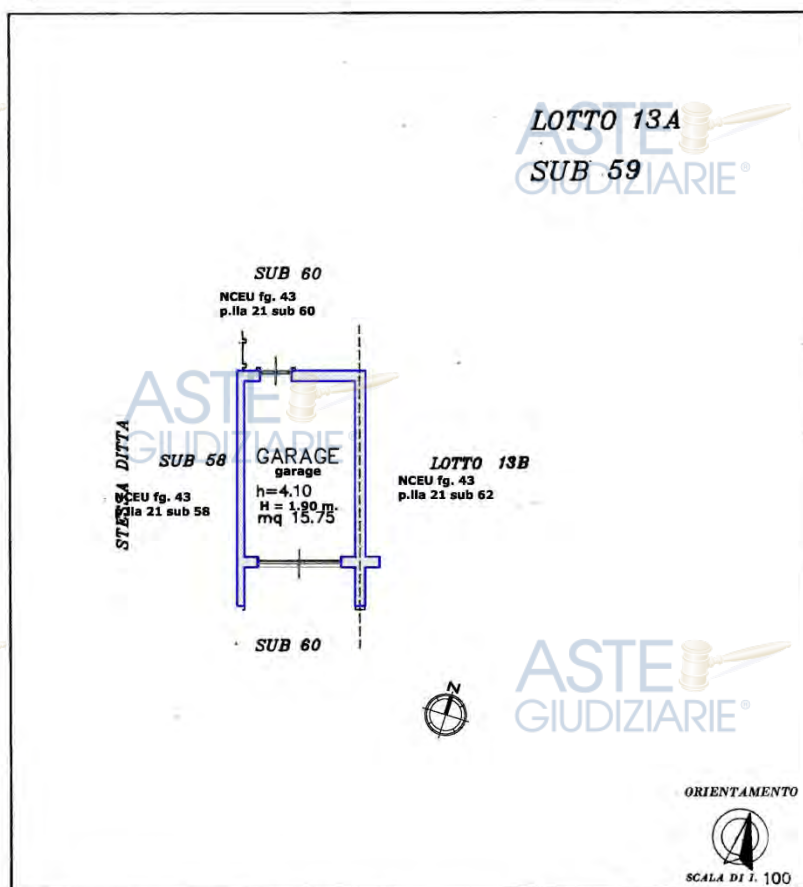
Lire 200

NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO
(D. DECRETO-LEGGI 11 APRILE 1989, N. 66)

Planimetria dell'immobile situato nel Comune di CAPUA Via VILLA VELLA - S.LAZZARO

Di [REDACTED]

All [REDACTED]



SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO	
DATA	43
PROT. N°	21
	59

Ultima planimetria in atti

Data presentazione: 30/09/1988 - Data: 05/09/2025 - n. T56895 - Richiedente: MRTVTR73C30F839W
Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A3(297x420) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 05/09/2025 - Comune di CAPUA(B715) - < Foglio 43 - Subalterno 59 >
VIA VILLARELLA n. 3 - Interno 13A Piano T - 1 - 2

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Esperto Stimatore ex art. 568 c.p.c. - arch. Vittorio Merito

via Gennaro Serra n.75 - 80132 Napoli

tel. 081 19711750 - fax. 081 19810934 - cell. 339 8959424 - vittorio.merito@archiworldpec.it -

P. IVA 06718461210

QUESITO n. 4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.

LOTTO UNICO: - 1000/1000 del diritto di piena proprietà di:

Bene 1 – villa bifamiliare- ubicato nel Comune di Capua (Ce), alla Via Villarelle n. 23/B (catastalmente via Villarella n. 3) piano T-1-2 all'interno del parco denominato "Parco dei Fiori"; si sviluppa nello stato di fatto su quattro livelli nel seguente modo:

- piano terra/rialzato: area esterna (identificata catastalmente nel NCEU del Comune di Capua fg. 43 p.lla 21 sub 60 come bene comune non censibile ai cespiti staggit), ingresso/salone, cucina, n. 1 camera (ricavata mediante la realizzazione di un solaio all'interno del garage "bene 2" con relativa modifica della quota di terra del garage stesso), w.c., corridoio, n. 2 balconi e una terrazza;
- piano primo: salone, cucina, n. 1 camera, w.c., ripostiglio e n. 2 balconi;
- sottotetto: ingresso salone, n. 2 camere, corridoio e w.c.;
- piano seminterrato: salone, cucina, ripostiglio e cantina.

Il collegamento, tra i piani avviene per mezzo di una scala interna.

Al piano S1 si accede anche da una scala esterna.

Il suddetto bene, compreso il giardino BCNC sub 60, confina a sud, a nord e a ovest con viale condominiale salvo altri; è **riportato al NCEU del Comune di Capua, fg. 43, p.la 21, sub 58**, categoria A/2, classe 4, consistenza 8,5 vani, sup. cat. 254 mq escluse aree scoperte 254 mq, rendita € 790,18 – via Villarella n. 3, interno 13A, piano T-1-2; il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale ad eccezione di quanto successivamente rappresentato.

L'edificio, di cui è parte il cespite staggit, è stato costruito in virtù di Concessione Edilizia n° 97/83 rilasciata dal Comune di Capua in data 21.10.1983, e successiva variante n° 28/84 rilasciata in data 20.07.1984 (Concessione esecuzione lavori costruzione 50 alloggi, per soci della cooperativa "Omissis", in zona 167, comparto n° 2 località via Appia).

L'Esperto ha richiesto, agli Uffici competenti, informazioni sull'esistenza di titoli edilizi abilitativi.

Il Responsabile del Settore Programmazione e Pianificazione Territoriale del Comune di Capua, ha comunicato con nota prot. 0032361 del 03.12.2025, quanto segue (all. 5): ...omissis... *"comunica che, facendo seguito alla suddetta richiesta e alla estrapolazione dei documenti della C.E. n. 97/83 del 21.10.1983 e successiva variante n. 28 del 20.07.1984, a nome dei sig.re "Omissis" non risultano ulteriori pratiche edilizie."*

Lo stesso ha comunicato, in data 03.12.2025 a mezzo pec, quanto segue (all. 5): *"per gli immobili in oggetto non sussistono ordinanze di demolizioni, opposizioni di sigilli e di ordinanze di acquisizione al patrimonio culturale del corpo di fabbrica o dell'area su cui insistono i cespiti"*.

L'Esperto ha constatato che lo stato dei luoghi è conforme ai grafici allegati all'ultimo titolo edilizio ad eccezione di:

- piano rialzato:

- 1) diversa distribuzione interna;

- 2) aumento di volumetria lato nord;
- 3) aumento di superficie lato nord;
- 4) annessione di parte del volume del locale garage (camera ricavata mediante la realizzazione di un solaio all'interno del garage "bene 2" con relativa modifica della quota di terra del garage);
- piano primo:
 - 5) diversa distribuzione interna;
 - 6) aumento di superficie (balcone lato nord);
- sottotetto:
 - 7) diversa destinazione d'uso e cambio destinazione d'uso;
- piano seminterrato:
 - 8) diversa destinazione d'uso, realizzazione di scala interna di collegamento con il piano rialzato, realizzazione di scala esterna lato nord.

Le predette difformità, riferite relative alle diverse distribuzioni interne del piano rialzato e del piano primo, non sono state sanate e sono sanabili ai sensi dell'ex art. 37 del D.P.R. 380/01. La sanzione pecuniaria è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro.

Il costo complessivo per la regolarizzazione delle opere illegittime, compreso le spese tecniche e diritti di segreteria, è forfettariamente calcolato nella misura di € 2.500,00.

Le predette difformità, ad esclusione della diversa distribuzione interne del piano rialzato e del piano primo, non sono state sanate e non sono sanabili ai sensi dell'ex art. 36 del D.P.R. n.380 del 2001 in quanto, risultano in contrasto con la normativa vigente.

Si evidenzia che la difformità, riferita al cambio di destinazione d'uso del sottotetto, non è stata sanata e non è sanabile in quanto in contrasto con quanto autorizzato dalla C.E. n° 97/83 e successiva variante n° 28/84 (*"Copertura a tetto predisposta per ricavare una superficie di sottotetto per stenditoio di ogni alloggio"*).

La predetta difformità, tra l'altro, non è sanabile ai sensi della vigente normativa regionale (ex art. 38 L. R. n. 5 del 29.04.2024 – modd. all'art. 43 quater c della ex L.R. 16 del 2004)

Si evidenzia altresì che le difformità, riferite al piano seminterrato, non sono state sanate e non sono sanabili in quanto in contrasto con quanto autorizzato dalla C.E. n° 97/83 e successiva variante n° 28/84 (*"L'intercapedine prevista dal progetto originario si estende, nel progetto esecutivo, all'intero volume interno, che rimarrà non interrato e lasciato al grezzo delle strutture portanti"*).

Le predette difformità non sono state sanate e non sono condonabili ai sensi dell'art. 40, comma 6°, della L. 28 febbraio 1985, n. 47 e dall'art. 46 comma 5 del DPR 380/01 e ss.mm.ii. in quanto, tra l'altro, non è possibile stabilire l'epoca di realizzazione degli abusi.

Le predette difformità dovranno essere ripristinate come riportate nel titolo edilizio.

L'esperto effettuerà, per tutto quanto sopra riportato, un abbattimento forfettario sul valore di stima del cespite.

Bene 2 - Garage ubicato nel Comune di Capua (Ce), alla Via Villarelle n. 23/B (catastalmente via Villarella n. 3) piano T (catastalmente P T-1-2) all'interno del parco denominato "Parco dei Fiori"; è composto da un unico ambiente. Il suddetto bene confina a ovest con bene censito nel NCEU del Comune di Capua fg. 43 p.lla 21 sub 58, a nord con bene censito nel NCEU del Comune di Capua fg. 43 p.lla 21 sub 60 e a est con bene censito nel NCEU del Comune di Capua fg. 43 p.lla 21 sub 62 salvo altri; è **riportato al NCEU del Comune di Capua, fg. 43 p.lla 21, sub 59**, categoria C/6, classe 5, consistenza 16 mq, sup. cat. 19 mq, rendita € 54,54 – via Villarella n. 3, interno 13A, piano T-1-2; il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale.

L'edificio, di cui è parte il cespite staggito, è stato costruito in virtù di Concessione Edilizia n° 97/83 rilasciata dal Comune di Capua in data 21.10.1983, e successiva variante n° 28/84 rilasciata in data 20.07.1984 (Concessione esecuzione lavori costruzione 50 alloggi, per soci della cooperativa "Omissis", in zona 167, comparto n° 2 località via Appia).

L'Esperto ha richiesto, agli Uffici competenti, informazioni sull'esistenza di titoli edilizi abilitativi.

Il Responsabile del Settore Programmazione e Pianificazione Territoriale del Comune di Capua, ha comunicato con nota prot. 0032361 del 03.12.2025, quanto segue (all. 5): *...omissis... "comunica che, facendo seguito alla suddetta richiesta e alla estrapolazione dei documenti della C.E. n. 97/83 del 21.10.1983 e successiva variante n. 28 del 20.07.1984, a nome dei sig.re "Omissis" non risultano ulteriori pratiche edilizie."*

Lo stesso ha comunicato, in data 03.12.2025 a mezzo pec, quanto segue (all. 5): *"per gli immobili in oggetto non sussistono ordinanze di demolizioni, opposizioni di sigilli e di ordinanze di acquisizione al patrimonio culturale del corpo di fabbrica o dell'area su cui insistono i cespiti"*.

L'Esperto ha constatato che lo stato dei luoghi è conforme ai grafici allegati ai titoli edilizi ad eccezione di:

1. Diversa altezza interna (realizzazione ulteriore solaio con creazione camera bene 1).

La predetta difformità non è stata sanata e non è sanabile ai sensi dell'ex art. 36 del D.P.R. n.380 del 2001 in quanto risulta in contrasto con la normativa vigente.

La predetta difformità non è stata sanata e non è condonabile ai sensi dell'art. 40, comma 6°, della L. 28 febbraio 1985, n. 47 e dall'art. 46 comma 5 del DPR 380/01 e ss.mm.ii. in quanto, tra l'altro, non è possibile stabilire l'epoca di realizzazione degli abusi.

La predetta difformità dovrà essere ripristinata.

L'esperto effettuerà, per quanto sopra riportato, un abbattimento forfettario sul valore di stima del cespite.

I beni de quibus ricadono, secondo il vigente P.U.C., in (all. 4):

- Zona B – Riqualficazione del tessuto urbano consolidato;
- impianto recente prevalentemente residenziale.

L'esperto ha acquisito, presso la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, nota prot. 26736-P del 13.11.2025, il certificato vincoli riscontrando quanto segue (all. 4): omissis ... *“si certifica che per i vincoli di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004, gli immobili censiti non sono sottoposti a provvedimenti di tutela.*

Per i vincoli di cui alla Parte III del su richiamato D.Lgs. 42/2004 si attesta che nei confronti degli immobili in oggetto non risultano emanati provvedimenti specifici di tutela paesaggistica con esclusione per le aree tutelate per legge (art. 142 del citato decreto) il cui accertamento va espletato col concerto dell'Ente Locale cui la presente è pure inviata.

La presente comunicazione non inficia comunque futuri provvedimenti che questa amministrazione potrà eventualmente adottare, nel rispetto delle vigenti norme di tutela, per gli immobili in questione.”

PREZZO BASE del LOTTO UNICO, per la quota di 1000/1000 della piena proprietà, è pari a € 151.800,00

*** L'Esperto Stimatore per tutto quanto sopra riportato precisa che:**

- è fatto salvo, in ogni caso, il finale potere autoritativo degli organi preposti, ogni altro ulteriore provvedimento consequenziale e/o connesso allo stato di fatto e di diritto dei beni de quibus e le eventuali diverse variazioni degli importi già indicati in perizia e quelli ulteriori che dovessero essere liquidati dai detti organi e/o scaturiti dai ripristini dello stato dei luoghi;

- per quanto altro eventualmente non riportato in perizia, con riferimento a servitù, pesi o limitazioni di natura condominiale e alle parti comuni, si rimanda ai titoli di provenienza e al regolamento di condominio, allegati alla presente relazione peritale (all. 6- 12), che devono intendersi qui integralmente trascritti e riportati.

QUESITO n. 5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.

Di seguito si riporta la ricostruzione di tutti i passaggi di proprietà relativi ai beni pignorati intervenuti fra la trascrizione del pignoramento e risalendo, a ritroso, al primo passaggio di proprietà trascritto in data antecedente di venti anni alla trascrizione del pignoramento (all.6)

- Atto di cessione di diritti, a firma del notaio dott. Enrico Matano del 20.01.2023, rep. 12417/9122, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Caserta – S.M.C.V. il 31.01.2023 ai nn. 4260/3312, in favore di "Omissis", per la quota di 1/2 del diritto di piena proprietà dei beni de quibus, e contro "Omissis" nella qualità di curatore fallimentare del sig. "Omissis", titolare della omonima ditta individuale "Omissis", dichiarata fallita con sentenza emessa dal Tribunale Ordinario Sezione Fallimentare di S. Maria C.V. in data 15.01.1992 Fallimento n. 6365.

- Atto di assegnazione, a firma del notaio dott. Raffaele Orsi del 05.06.1989, rep. 8693/3965, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Caserta – S.M.C.V. il 13.06.1989 ai nn. 12606/10319, in favore di "Omissis", coniugato in comunione legale, per la quota di 1/1 del diritto di piena proprietà dei beni de quibus, e contro la Società "Omissis" con sede in "Omissis".

*** L'Esperto Stimatore per tutto quanto sopra riportato precisa che per quanto altro eventualmente non riportato in perizia, con riferimento a servitù, pesi o limitazioni di natura condominiale e alle parti comuni, si rimanda ai titoli di provenienza e al regolamento di condominio, allegati alla presente relazione peritale (all. 6-12), che devono intendersi qui integralmente trascritti e riportati.**

QUESITO n. 6: verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico.

L'edificio, di cui è parte il cespite staggito, è stato costruito in virtù di Concessione Edilizia n° 97/83 rilasciata dal Comune di Capua in data 21.10.1983, e successiva variante n° 28/84 rilasciata in data 20.07.1984 (Concessione esecuzione lavori costruzione 50 alloggi, per soci della cooperativa "Omissis", in zona 167, comparto n° 2 località via Appia).

L'Esperto ha richiesto, agli Uffici competenti, informazioni sull'esistenza di titoli edilizi abilitativi.

Il Responsabile del Settore Programmazione e Pianificazione Territoriale del Comune di Capua, ha comunicato con nota prot. 0032361 del 03.12.2025, quanto segue (all. 5): ...omissis... *"comunica che, facendo seguito alla suddetta richiesta e alla estrapolazione dei documenti della C.E. n. 97/83 del 21.10.1983 e successiva variante n. 28 del 20.07.1984, a nome dei sig.re "Omissis" non risultano ulteriori pratiche edilizie."*

Lo stesso ha comunicato, in data 03.12.2025 a mezzo pec, quanto segue (all. 5): *"per gli immobili in oggetto non sussistono ordinanze di demolizioni, opposizioni di sigilli e di ordinanze di acquisizione al patrimonio culturale del corpo di fabbrica o dell'area su cui insistono i cespiti"*.

BENE 1 -villa bifamiliare

L'Esperto ha constatato che lo stato dei luoghi è conforme ai grafici allegati all'ultimo titolo edilizio ad eccezione di:

- piano rialzato:

- 1) diversa distribuzione interna;
- 2) aumento di volumetria lato nord;
- 3) aumento di superficie lato nord;
- 4) annessione di parte del volume del locale garage (camera ricavata mediante la realizzazione di un solaio all'interno del garage "bene 2" con relativa modifica della quota di terra del garage);

- piano primo:

- 5) diversa distribuzione interna;
- 6) aumento di superficie (balcone lato nord);

- sottotetto:

- 7) diversa destinazione d'uso e cambio destinazione d'uso;

- piano seminterrato:

- 8) diversa destinazione d'uso, realizzazione di scala interna di collegamento con il piano rialzato, realizzazione di scala esterna lato nord.

Le predette difformità, riferite relative alle diverse distribuzioni interne del piano rialzato e del piano primo, non sono state sanate e sono sanabili ai sensi dell'ex art. 37 del D.P.R. 380/01. La sanzione pecuniaria è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro.

Il costo complessivo per la regolarizzazione delle opere illegittime, compreso le spese tecniche e diritti di segreteria, è forfettariamente calcolato nella misura di € 2.500,00.

Le predette difformità, ad esclusione della diversa distribuzione interne del piano rialzato e del piano primo, non sono state sanate e non sono sanabili ai sensi dell'ex art. 36 del D.P.R. n.380 del 2001 in quanto risultano in contrasto con la normativa vigente.

Si evidenzia che la difformità, riferita al cambio di destinazione d'uso del sottotetto, non è stata sanata e non è sanabile in quanto in contrasto con quanto autorizzato dalla C.E. n° 97/83 e successiva variante n° 28/84 (*"Copertura a tetto predisposta per ricavare una superficie di sottotetto per stenditoio di ogni alloggio"*).

La predetta difformità, tra l'altro, non è sanabile ai sensi della vigente normativa regionale (ex art. 38 L. R. n. 5 del 29.04.2024 – modd. all'art. 43 quater c della ex L.R. 16 del 2004)

Si evidenzia altresì che le difformità, riferite al piano seminterrato, non sono state sanate e non sono sanabili in quanto in contrasto con quanto autorizzato dalla C.E. n° 97/83 e successiva variante n° 28/84 (*"L'intercapedine prevista dal progetto originario si estende, nel progetto esecutivo, all'intero volume interno, che rimarrà non interrato e lasciato al grezzo delle strutture portanti"*).

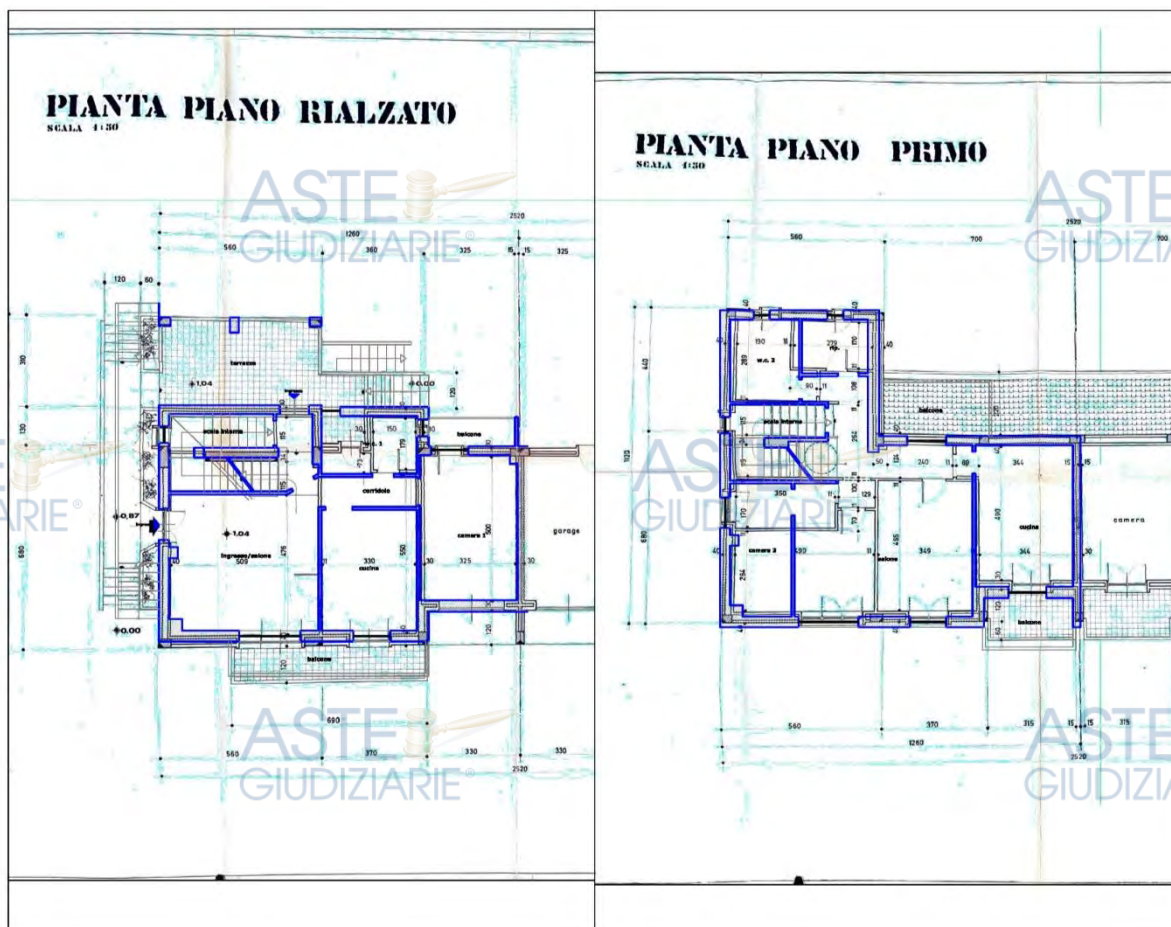
Le predette difformità non sono state sanate e non sono condonabili ai sensi dell'art. 40, comma 6°, della L. 28 febbraio 1985, n. 47 e dall'art. 46 comma 5 del DPR 380/01 e ss.mm.ii. in quanto, tra l'altro, non è possibile stabilire l'epoca di realizzazione degli abusi.

Le predette difformità dovranno essere ripristinate come riportate nel titolo edilizio.

L'esperto effettuerà, per tutto quanto sopra riportato, un abbattimento forfettario sul valore di stima del cespite.

*** L'Esperto Stimatore per tutto quanto sopra riportato precisa che è fatto salvo, in ogni caso, il finale potere autoritativo degli organi preposti, ogni altro ulteriore provvedimento consequenziale e/o connesso allo stato di fatto e di diritto del bene de quo e le eventuali diverse variazioni degli importi già indicati in perizia e quelli ulteriori che dovessero essere liquidati dai detti organi e/o scaturiti dai ripristini dello stato dei luoghi.**

Sovrapposizione titolo edilizio – stato dei luoghi - Bene 1



Individuazione difformità edilizie - Bene 1



BENE 2 - Garage

L'Esperto ha constatato che lo stato dei luoghi è conforme ai grafici allegati ai titoli edilizi ad eccezione di:

1. Diversa altezza interna (realizzazione ulteriore solaio con creazione camera bene 1).

La predetta difformità non è stata sanata e non è sanabile ai sensi dell'ex art. 36 del D.P.R. n.380 del 2001 in quanto risulta in contrasto con la normativa vigente.

La predetta difformità non è stata sanata e non è condonabile ai sensi dell'art. 40, comma 6°, della L. 28 febbraio 1985, n. 47 e dall'art. 46 comma 5 del DPR 380/01 e ss.mm.ii. in quanto, tra l'altro, non è possibile stabilire l'epoca di realizzazione degli abusi.

La predetta difformità dovrà essere ripristinata.

L'esperto effettuerà, per quanto sopra riportato, un abbattimento forfettario sul valore di stima del cespite.

*** L'Esperto Stimatore per tutto quanto sopra riportato precisa che è fatto salvo, in ogni caso, il finale potere autoritativo degli organi preposti, ogni altro ulteriore provvedimento consequenziale e/o connesso allo stato di fatto e di diritto del bene de quo e le eventuali diverse variazioni degli importi già indicati in perizia e quelli ulteriori che dovessero essere liquidati dai detti organi e/o scaturiti dai ripristini dello stato dei luoghi.**

Sovrapposizione titolo edilizio – stato dei luoghi - Bene 2



I beni de quibus ricadono, secondo il vigente P.U.C., in (all. 4):

- Zona B – Riqualificazione del tessuto urbano consolidato;
- impianto recente prevalentemente residenziale.

L'esperto ha acquisito, presso la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, nota prot. 26736-P del 13.11.2025, il certificato vincoli riscontrando quanto segue (all. 4): omissis ... *“si certifica che per i vincoli di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004, gli immobili censiti non sono sottoposti a provvedimenti di tutela.*

Per i vincoli di cui alla Parte III del su richiamato D.Lgs. 42/2004 si attesta che nei confronti degli immobili in oggetto non risultano emanati provvedimenti specifici di tutela paesaggistica con esclusione per le aree tutelate per legge (art. 142 del citato decreto) il cui accertamento va espletato col concerto dell'Ente Locale cui la presente è pure inviata.

La presente comunicazione non inficia comunque futuri provvedimenti che questa amministrazione potrà eventualmente adottare, nel rispetto delle vigenti norme di tutela, per gli immobili in questione.”

QUESITO N. 7: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.

I beni de quibus risultano occupati dalla debitrice esecutata e dal suo nucleo familiare (all. 9).

L'Esperto ha inoltrato all'Agenzia delle Entrate DP di Caserta la richiesta di accesso agli atti per la verifica dell'esistenza di locazione registrati.

L'Agenzia delle Entrate DP di Caserta ha comunicato, in data 03.11.2025 a mezzo pec, quanto segue: cfr. (all.11) ... *“da interrogazioni in Anagrafe Tributaria ed in particolare al sistema registro per il periodo 2005 – 2025 non risultano registrati contratti di locazione a nome di “Omissis”.*

QUESITO n. 8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

a) Non risultano trascrizioni di pignoramenti diversi da quelli originanti le presenti procedure espropriative sui medesimi beni pignorati, per l'intero o anche solo per una quota. (all.7).

b) Risulta la seguente trascrizione di una domanda giudiziale (all. 7):
TRASCRIZIONE del 02/07/2004 - Registro Particolare 18513 Registro Generale 26016 Pubblico ufficiale TRIBUNALE Repertorio 0/60 del 05/05/2004 DOMANDA GIUDIZIALE - DIVISIONE GIUDIZIALE in favore di "Omissis"; e contro "Omissis".

L'esperto evidenzia che, nella detta trascrizione, è erroneamente riportato "Omissis", in luogo di "Omissis"

Lo stesso ha richiesto, all'avvocato della curatela fallimentare che ha effettuato la detta trascrizione, i dovuti chiarimenti.

L'avvocato della curatela, a mezzo pec in data 29.12.2025, quanto segue: cfr. (all.7) *"Gentile Architetto, riscontro la Sua pec del 23/12 u.s. e Le comunico che, la divisione giudiziale RG n. 2461/2004 presso il Tribunale di Santa Maria C.V. promossa dalla Curatela Fallimentare contro la sig.ra "Omissis", è stata definita con atto di transazione a cui faceva seguito atto di cessione quota con atto notarile. Riconosco che la nota di trascrizione della domanda giudiziale è affetta da errore materiale, relativamente al luogo e alla data di nascita della sig.ra "Omissis", precisando che, comunque, il giudizio è riferito alla sig.ra "Omissis" e non a "Omissis", come erroneamente riportato nella nota di trascrizione. Tale errore veniva sanato con l'atto notarile di cessione quota già in Suo possesso in cui veniva riportata quale data di nascita il "Omissis" a "Omissis". Allego alla presente: proposta transattiva e copia assegni di pagamento di € 16.000,00 e di € 24.000,00 nonché comunicazione del Curatore Avv. "Omissis" di fissazione data stipula atto notarile."*

c) Non risulta alcun provvedimento giudiziale, per gli immobili de quibus, di assegnazione al coniuge della casa coniugale.

d) Non risultano provvedimenti impositivi di vincoli storico-artistici ed ambientali.

e) Il condominio risulta costituito. (all.12)

f) Non risultano atti impositivi di servitù.

*** L'Esperto Stimatore per tutto quanto sopra riportato precisa che per quanto altro eventualmente non riportato in perizia con riferimento a servitù, pesi o limitazioni, e alle parti comuni, si rimanda ai titoli di provenienza e al regolamento di condominio, allegati alla presente relazione peritale (all. 6 - 12), che devono intendersi qui integralmente trascritti e riportati.**

Esperto Stimatore ex art. 568 c.p.c. – arch. Vittorio Merito

via Gennaro Serra n.75 - 80132 Napoli

tel. 081 19711750 - fax. 081 19810934 - cell. 339 8959424 - vittorio.merito@archiworldpec.it -

P. IVA 06718461210

SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente.

- 1) Risulta la seguente trascrizione di domanda giudiziale (all. 7):
TRASCRIZIONE del 02/07/2004 - Registro Particolare 18513 Registro Generale 26016 Pubblico ufficiale TRIBUNALE Repertorio 0/60 del 05/05/2004 DOMANDA GIUDIZIALE - DIVISIONE GIUDIZIALE in favore di "Omissis"; e contro "Omissis".
L'esperto evidenzia che, nella detta trascrizione, è erroneamente riportato "Omissis", in luogo di "Omissis".
Lo stesso ha richiesto, all'avvocato della curatela fallimentare che ha effettuato la detta trascrizione, i dovuti chiarimenti.
L'avvocato della curatela, a mezzo pec in data 29.12.2025, quanto segue: cfr. (all.7) *"Gentile Architetto, riscontro la Sua pec del 23/12 u.s. e Le comunico che, la divisione giudiziale RG n. 2461/2004 presso il Tribunale di Santa Maria C.V. promossa dalla Curatela Fallimentare contro la sig.ra "Omissis", è stata definita con atto di transazione a cui faceva seguito atto di cessione quota con atto notarile. Riconosco che la nota di trascrizione della domanda giudiziale è affetta da errore materiale, relativamente al luogo e alla data di nascita della sig.ra "Omissis" e non a "Omissis", come erroneamente riportato nella nota di trascrizione. Tale errore veniva sanato con l'atto notarile di cessione quota già in Suo possesso in cui veniva riportata quale data di nascita il "Omissis" a "Omissis". Allego alla presente: proposta transattiva e copia assegni di pagamento di € 16.000,00 e di € 24.000,00 nonché comunicazione del Curatore Avv. "Omissis" di fissazione data stipula atto notarile."*

- 2) Non risultano atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura ad eccezione di:
TRASCRIZIONE CONTRO del 10/05/1984 - Registro Particolare 10086 Registro Generale 11123 ATTO TRA VIVI - ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO
La predetta formalità risulta trascritta sulla particella terreni.
- 3) Non risulta alcun provvedimento giudiziale, per gli immobili de quibus, di assegnazione al coniuge della casa coniugale.
- 4) Non risultano altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni *propter rem*, servitù, uso, abitazione, ecc.), anche di natura condominiale;
- 5) Non risultano provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo.

*** L'Esperto Stimatore per tutto quanto sopra riportato precisa che per quanto altro eventualmente non riportato in perizia con riferimento a servitù, pesi o limitazioni, e alle parti comuni, si rimanda ai titoli di provenienza e al regolamento di condominio, allegati alla presente relazione peritale (all. 6 - 12), che devono intendersi qui integralmente trascritti e riportati.**

Esperto Stimatore ex art. 568 c.p.c. – arch. Vittorio Merito

via Gennaro Serra n.75 - 80132 Napoli

tel. 081 19711750 – fax. 081 19810934 - cell. 339 8959424 - vittorio.merito@archiworldpec.it -

P. IVA 06718461210

SEZIONE B: Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

- 1) TRASCRIZIONE del 14/04/2025 - Registro Particolare 11615 Registro Generale 14786 Pubblico ufficiale UNEP UFFICIALE GIUDIZIARIO DI Repertorio 2706/2025 del 15/03/2025 ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI

QUESITO n. 9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.

I beni de quibus non ricadono su suolo demaniale (all. 3-5).

QUESITO n. 10: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.

I beni de quibus non sono gravati da censo, livello o usi civici (all. 3-4-5).

QUESITO n. 11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.

L'amministratore pro tempore ha comunicato, in data 07.10.2025 a mezzo pec, quanto segue (all. 12): ...omissis.... *"nella Mia qualità di amministratore pro tempore del predetto condominio Le preciso e Le attesto quanto segue:*

- *Non vi sono sul predetto immobile vincoli di natura condominiale se non i limiti e gli obblighi rivenienti dal regolamento condominiale.*
Si trasmette copia del regolamento di condominio.
- *L'importo della quota condominiale ordinaria per il corrente esercizio di gestione 2025 (da gennaio a dicembre 2025) è pari ad euro 300,00 (trecento/00) da pagarsi in rate mensili ciascuna di euro 25,00 (venticinque/00).*
- *Non vi sono pendenze condominiali relative al predetto immobile relative agli ultimi due anni, mentre per il corrente esercizio risultano regolarmente versate le quote mensili a tutto settembre 2025.*
- *Attualmente sono state deliberate le sole spese straordinarie per l'importo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per l'acquisto ed installazione di cassette postali da posizione all'esterno del parco, la cui spesa è stata deliberata a carico del fondo già esistente senza alcun ulteriore esborso per i condomini".*

*** L'Esperto Stimatore per tutto quanto sopra riportato precisa che per quanto altro eventualmente non riportato in perizia con riferimento a servitù, pesi o limitazioni, e alle parti comuni, si rimanda ai titoli di provenienza e al regolamento di condominio, allegati alla presente relazione peritale (all. 6 - 12), che devono intendersi qui integralmente trascritti e riportati.**

QUESITO n. 12: procedere alla valutazione dei beni.

Il valore di mercato dell'immobile è stabilito nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli standard di valutazione internazionali (in particolare: International Valuation Standard IVS; European Valuation Standard EVS) e di cui al Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa.

Il sottoscritto Esperto ha utilizzato il metodo del confronto di mercato (**Market Approach**), secondo le modalità precisate negli standard sopra citati.

In particolare, alla stima del valore di mercato dell'unità immobiliare in oggetto si è pervenuti attraverso il raffronto diretto tra il bene in questione ed una molteplicità di beni simili presenti nella medesima zona, di cui è stato possibile ricavare il prezzo medio di compravendita in seguito ad un'indagine del mercato immobiliare supportata dai valori riportati nelle tabelle OMI dell'Agenzia del Territorio per il primo semestre 2025.

Parametri di mercato per immobili residenziali aventi caratteristiche simili a quello oggetto di stima	MINIMO	MASSIMO	PAR. UTILIZZATO
	600,00 €/mq.	900,00 €/mq	800,00 €/mq.

La superficie viene calcolata computando l'effettiva superficie legittima occupata dalle unità immobiliari compreso lo spessore dei muri con l'aggiunta delle pertinenze nella seguente misura 33% dei balconi, 25% dei terrazzi-porticato, 10% dei giardini sino alla concorrenza della superficie dell'unità immobiliare (oltre tale superficie si calcola il 2%), 50% sottotetti e taverne agibili non abitabili, 70% sottotetti/taverne agibili non abitabili rifinite come appartamenti e con altezza media ponderate superiore ai 2,00 mt, 10% dei sottotetti/cantine o vani accessori inagibili ma utilizzabili, 50% box, 20% posto auto scoperto.

Bene 1 – villa bifamiliare

Destinazione	Superficie	Parametro	Valore	
	Commerciale	€/mq		
Residenziale (legittimi)	Mq. 170,00	€ 800,00	€	136.000,00
Balconi (legittimi)	Mq. 13,00	€ 264,00	€	3.432,00
Patio/terrazza	Mq. 33,00	€ 200,00	€	6.600,00
Sottotetto	Mq. 84,00	€ 560,00	€	47.040,00
Area esterna	Mq. 170,00	€ 80,00	€	13.600,00
Area esterna	Mq. 66,00	€ 16,00	€	1.056,00
TOTALE			€	207.728,00

L'Esperto nominato ex art. 568 c.p.c. ha apportato, al predetto valore di stima, adeguamenti e correzioni, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza di garanzia per vizi del bene venduto.

All'uopo si evidenzia che gli adeguamenti e le correzioni hanno influito, rispetto al valore di mercato, complessivamente nella misura del -30%.

Il sottoscritto ha ritenuto opportuno suddividere la suddetta percentuale (-30%) nel seguente modo:

- riduzione del valore di mercato per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto (-5,00%);
- Oneri di regolarizzazione urbanistica e/o eliminazione abusi (-20%);
- Stato d'uso, manutenzione (-5,00%);
- Stato di possesso (-0,00%);
- vincoli e oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo (-0,00%);
- Spese condominiali insolute (0,00%)

Il valore di stima del Bene 1, detratti gli adeguamenti, è pari a € 145.400,00

Bene 2 - Garage

Destinazione	Superficie Commerciale	Parametro €/mq	Valore	
Garage	Mq. 19,00	€ 400,00	€	7.600,00
TOTALE			€	7.600,00

L'Esperto nominato ex art. 568 c.p.c. ha apportato, al predetto valore di stima, adeguamenti e correzioni, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza di garanzia per vizi del bene venduto.

All'uopo si evidenzia che gli adeguamenti e le correzioni hanno influito, rispetto al valore di mercato, complessivamente nella misura del -15%.

Il sottoscritto ha ritenuto opportuno suddividere la suddetta percentuale (-15%) nel seguente modo:

- riduzione del valore di mercato per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto (-5,00%);
- Oneri di regolarizzazione urbanistica e/o eliminazione abusi (-0,00%);
Gli oneri, per la regolarizzazione delle difformità edilizie, sono già stati considerati negli abbattimenti del bene 1.
- Stato d'uso, manutenzione (-10,00%);
- Stato di possesso (-0,00%);
- vincoli e oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo (-0,00%);
- Spese condominiali insolute (0,00%)

Il valore di stima del Bene 2, detratti gli adeguamenti, è pari a € 6.400,00

Il valore di stima del LOTTO UNICO, detratti gli adeguamenti e gli arrotondamenti, è pari a € 151.800,00

Esperto Stimatore ex art. 568 c.p.c. – arch. Vittorio Merito

via Gennaro Serra n.75 - 80132 Napoli

tel. 081 19711750 – fax. 081 19810934 - cell. 339 8959424 - vittorio.merito@archiworldpec.it -

P. IVA 06718461210

QUESITO n. 13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.

I cespiti sono pignorati per l'intero e non sono divisibili in natura.

QUESITO n. 14: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio.

Il sottoscritto Esperto Stimatore ha acquisito, presso il Comune di "Omissis", l'estratto di matrimonio con annotazioni marginali, dell'esecutata, riscontrando quanto segue (all. 8):

- la sig.ra "Omissis", ha contratto matrimonio a "Omissis" in data "Omissis" con il sig. "Omissis".

ANNOTAZIONI: nessuna

Il sottoscritto Esperto ha altresì acquisito, presso il Comune di "Omissis", certificato di residenza storico dell'esecutata, riscontrando quanto segue (all. 8):

- la sig.ra "Omissis", è residente alla Via "Omissis".

Ritenendo di aver compiutamente assolto al mandato conferitogli, il sottoscritto Esperto, nel ringraziare l'Ill. mo Giudice per la fiducia accordatagli, resta a completa disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Con Osservanza

Napoli, 08.01.2026

L'Esperto nominato ex art. 568 c.p.c.
arch. Vittorio MERITO